



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 settembre 2000

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

pag. 6854

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 595.298.799.763 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e nel bilancio per l'anno 2000, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1999, nell'importo di lire 614.415.149.307, con una differenza in aumento di lire 19.116.349.544, di cui lire 8.396.036.870 costituiscono quota vincolata alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, con riferimento al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati per lire 2.142.169.674, all'articolo 4, comma 28 (Tabella D con riferimento al capitolo 2259 - per lire 1.253.867.196 e al capitolo 2550 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione) e all'articolo 6, comma 37 (Tabella F con riferimento al capitolo 6740 - per lire 2.500 milioni - del medesimo stato di previsione).

2. Ai sensi dell'articolo 7, punto 2, dello Statuto regionale e dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/1999, e a integrazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel periodo 2000-2004 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per ulteriori complessive lire 26.915 milioni, suddivise in ragione di lire 11.915 milioni per l'anno 2000, e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004.

3. Per le finalità previste dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 11.915 milioni. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri pre-

visti a carico delle unità previsionali di base 1.2.7.2.10, 10.1.25.2.183, 12.2.41.2.224, 52.3.9.2.678, 52.3.9.2.681 e 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 850, 3684, 4425, 1497, 1511 e 9710 (partita n. 117 del prospetto E/2) del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 2, comma 8 - Tabella B -, con l'articolo 4, comma 15, con l'articolo 3, comma 15 - Tabella C - e con l'articolo 8, comma 23 - Tabella H - della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 2/2000. Ai mutui di cui al comma 2, fino a concorrenza dell'importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal medesimo, è estesa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2/2000 e relative modalità applicative.

4. Il capitolo 690 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è spostato dall'unità previsionale di base 2.3.475 all'unità previsionale di base 4.3.579 dei bilanci predetti e assume la classificazione finanziaria (4.3.1).

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.

6. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1999, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 sono aggiornati per ciascuna unità previsionale di base, avendo riguardo alla consistenza dei residui attivi, nonché alla consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge regionale 7/1999, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alle annesse Tabelle I1 e rispettivamente Tabella I2.

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. In base a quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito

dall'articolo 12, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in relazione alle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza locale dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia le somme affluite a titolo di addizionale comunale opzionale all'IRPEF sulla apposita contabilità speciale ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 1999.

2. Nelle more dell'emanazione di una specifica normativa regionale, la ripartizione tra i Comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme versate a titolo di addizionale opzionale è effettuata secondo i meccanismi individuati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, dall'Amministrazione regionale che esercita le relative attribuzioni amministrative sulla base della citata normativa statale.

3. Gli adempimenti connessi alla gestione della contabilità speciale di cui al comma 1, all'accertamento delle entrate ivi affluite e all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso comma 1 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 al titolo VI - categoria 6.1 - è istituita l'unità previsionale di base 6.1.1074 «Addizionale comunale opzionale all'IRPEF» con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1760 (6.1.3) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione «Acquisizione dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste»;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 55 - programma 55.1 - rubrica n. 10 - spese per partite di giro - è istituita l'unità previsionale di base 55.1.10.4.1073 «Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF» con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1740 (1.1.413.2.11.33) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - con la denominazione «Devoluzione ai Comuni dell'addizionale comunale opzionale all'IRPEF versata sulla contabilità speciale n. 1905 aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Trieste».

5. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione

alle medesime della somma di lire 8.664.725.570 di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 8.664.725.570 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte corrente iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9700 del documento tecnico predetto (partita n. 20 del prospetto E/1), il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto.

7. La destinazione dei finanziamenti già concessi dall'Amministrazione regionale agli Enti realizzatori degli interventi previsti negli Accordi di programma può venire variata, previa modificazione degli Accordi stessi.

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Art. 3

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

1. La revisione della vigente legislazione regionale in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, prevista dall'articolo 3, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, deve tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere la partecipazione di soggetti privati al potenziamento della disponibilità di posti letto per anziani non autosufficienti nelle aree territoriali previste dalla programmazione regionale;

b) prevedere a seguito della riclassificazione delle residenze pubbliche, private sociali e private di mercato e dell'individuazione dei requisiti minimi strutturali funzionali e organizzativi prescritti per l'accoglimento di soggetti non autosufficienti, l'estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, agli utenti accolti nelle strutture, in possesso dei suddetti requisiti, facenti parte della rete delle residenze per anziani.

2. Nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, gli stanziamenti aggiuntivi autorizzati dall'articolo 3, comma 15, al capitolo 4873, finalizzati al riequilibrio nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti nei distretti delle Aziende per i servizi sanitari, sono riservati in via esclusiva a interventi di completamento, ampliamento, ristrutturazione, messa a norma di posti letto per anziani non autosufficienti facenti parte della rete residenziale attualmente esistente.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionate ai sensi della normativa regionale con le Aziende sanitarie regionali, un contributo straordinario di complessive lire 50 milioni per l'anno 2000 per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 3 le organizzazioni di volontariato presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante i predetti oneri.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4545 (1.1.162.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Contributo straordinario alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2000.

6. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti che gestiscono servizi residenziali per la tutela e l'integrazione delle persone con handicap grave, contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella Provincia di Pordenone.

7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in

ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4841 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un primo contributo straordinario di lire 200 milioni alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio-educativa e occupazionale per portatori di handicap.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4842 (2.1.233.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio-educativa e occupazionale per portatori di handicap» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea un contributo straordinario in conto capitale di lire 150 milioni al fine di consentire il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche.

13. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 12, è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4843 (2.1.232.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Contributo straordinario all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea per il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.

15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

1. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.142.169.674 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 917.265.651 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3295 e 3296 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi rispettivamente di lire 616.402.876 e di lire 300.862.775; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 7 febbraio 2000 n. 11/RAG.

4. All'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo.».

5. Il periodo di tre anni previsto dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è portato ad anni quattro, a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati sino a tutto l'11 ottobre 2001. Ai canoni di derivazione, per l'ulteriore anno, continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.

6. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998, e del comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. I finanziamenti concessi ed erogati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), e comma 2, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nel corso del 1999 possono essere utilizzati dall'ARPA sino al 31 dicembre 2001.

8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 18, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 da destinare ad attività meteorologiche.

9. All'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 22.3.61.1.374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 6820 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3770 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare alla realizzazione di dragaggi dei canali della Laguna di Grado e di Marano.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si fa fronte mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita sui capitoli medesimi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 4 febbraio 2000 n. 10/RAG.

12. Nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, gli organi gestori dei parchi sono autorizzati a concedere gli incentivi per le attività svolte all'interno del perimetro dei parchi così come consentite dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, qualora questo sia già stato approvato, secondo gli importi e le modalità da questo stabilite.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contribu-

to straordinario di lire 500 milioni quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano.

14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti - Servizio della viabilità - corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

15. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3684 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Palazzolo dello Stella quale indennizzo per il mancato finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della viabilità complanare all'autostrada a servizio della zona industriale di Modeano - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.

16. L'Amministrazione regionale, nel considerare strategico il settore dei trasporti e, in particolare, la formazione post lauream di personale specializzato nel diritto comunitario dei trasporti, è autorizzata a concedere a favore del Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti «European transport law - ETL» un contributo di lire 400 milioni per l'anno 2000 per supportare l'avvio dell'attività di funzionamento di detto Consorzio.

17. Il contributo è concesso e contestualmente erogato, in un'unica soluzione ed in via anticipata, previa approvazione del programma annuale di attività oggetto del contributo e che eventualmente prevederà forme di partecipazione gratuita del personale regionale direttamente interessato alle tematiche sviluppate dai corsi.

18. Sono ammissibili a contributo solamente le spese ordinarie e straordinarie di funzionamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

19. Limitatamente all'anno di entrata in vigore della presente legge, la domanda di contributo corredata del bilancio preventivo e del programma di attività deve essere inviata all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

20. È fatto obbligo al beneficiario di utilizzare il presente contributo entro il 31 dicembre 2001 e di presentare all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio

2002 il rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.25.1.1075 «Contributi per studi e ricerche sulle regole europee in materia di trasporti» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione-obiettivo n. 16 - programma 16.3 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 4046 (1.1.162.2.08.05) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Contributo al Consorzio per lo studio e la ricerca sulle regole europee in materia di trasporti per l'avvio dell'attività di funzionamento» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.

22. All'onere di lire 400 milioni per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3773 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai componenti delle commissioni di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalità di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 12/1999, un compenso integrativo una tantum dell'importo di lire 5 milioni per l'attività espletata. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e trasporti - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.1.866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3976 (1.1.141.2.09.18) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 25 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Spese per l'espletamento della prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale ivi compresi i compensi integrativi una tantum ai componenti delle commissioni di gara» e con lo stanziamento di lire 75 milioni per l'anno 2000.

25. All'articolo 15 della legge regionale 20/1997, al comma 7 bis, le parole «entro il 30 giugno 2000» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2001».

26. All'articolo 34 bis della legge regionale 20/1997, al comma 1, le parole «entro il termine del 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle parole «entro il termine del 31 luglio 2000».

27. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7/1999, il capitolo 2263, istituito con il comma 28 - Tabella D, è inserito nel prospetto D «Spese continuative e ricorrenti» annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società di capitali per la gestione del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone, promossa dal Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca, in collaborazione con il Consorzio Area Science Park di Padriciano.

2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è condizionata all'apporto di capitale da parte di soggetti privati in misura uguale a quella della Regione medesima.

3. Nell'ambito dell'iniziativa la Regione è autorizzata altresì a promuovere la partecipazione di altre società a partecipazione regionale nella società di gestione. Le ulteriori condizioni e modalità di partecipazione da parte della Regione e delle società partecipate sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alla cultura. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.9.2.1077 con la denominazione «Partecipazioni per lo sviluppo scientifico e tecnologico», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 24 - programma 24.1 - rubrica n. 9 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 1211 (2.1.251.3.06.30) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio n. 27 - con la denominazione «Partecipazione alla società di capitali per la gestione del Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, unitamente all'Amministrazione provinciale di Udine, al finanziamento delle opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo di Carlino, a seguito dei gravi danni riportati, mediante la concessione di un contributo straordinario all'Amministrazione comunale competente. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 5054 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio n. 71 - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Carlino per le opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.

7. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5612 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l'attuazione di un progetto per la realizzazione di tecnologie per l'abbattimento biologico dei solventi emessi dalle verniciature industriali e artigianali.

8. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, le parole «Consorzio "Master international business"» e le parole «per l'istituzione del "Master international business"» sono sostituite rispettivamente dalle parole «Consorzio MIB scuola di management» e dalle parole «per l'attività formativa istituzionale». Conseguentemente nella denominazione del capi-

tolo 5084 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000, le parole «per l'istituzione dei corsi "Master international Business"» sono sostituite dalle parole «per l'attività formativa istituzionale».

9. Al fine di promuovere e sostenere l'iniziativa per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali, è autorizzata la concessione al Comune di Tarvisio di un contributo straordinario di lire 100 milioni nell'anno 2000 da destinare a interventi di supporto all'avvio dell'iniziativa.

10. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, di apposita domanda accompagnata dal programma degli interventi di cui al comma 9 previsti a carico dell'Amministrazione comunale per il sostegno dell'iniziativa. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5072 (2.1.232.3.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Tarvisio per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle emittenti televisive, che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, un contributo speciale di 120 milioni di lire a titolo di concorso nelle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.

13. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle lingue regionali e minoritarie, di apposita domanda accompagnata dalla documentazione illustrativa dei programmi di cui al comma 12 e dei relativi costi di produzione e diffusione. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.

14. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato

di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5539 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio delle lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Contributo speciale alle emittenti televisive, non beneficiarie di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, sulle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale» e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'anno 2000.

15. L'Amministrazione regionale promuove la trasformazione dell'Associazione per il Teatro Giovanni da Udine, come costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in Fondazione, a decorrere dall'anno 2001. A tale scopo la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione e a concorrere, nell'esercizio finanziario 2001, alla sua dotazione patrimoniale, mediante appositi conferimenti finanziari, entro i limiti dell'importo previsto dallo stanziamento autorizzato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 5 della legge regionale 2/2000.

16. In relazione a quanto disposto dal comma 15, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione di spesa prevista per gli esercizi 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato al bilancio, è individuato nella Fondazione indicata al medesimo comma 15.

17. Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, mediante un'azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda e la formazione del pubblico e a sostenere i programmi di decentramento e circuitazione degli spettacoli realizzati dagli organismi di produzione teatrale e musicale del Friuli-Venezia Giulia, la Regione promuove, in collaborazione con l'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia, la costituzione della «Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli-Venezia Giulia», aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi regionali primari di produzione.

18. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione di cui al comma 17 e a concorrere, a partire dall'esercizio finanziario 2001, alla sua dotazione patrimoniale ed al sostegno dei suoi programmi di attività, mediante appositi conferimenti finanziari. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.

19. Per le finalità di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere oneri finanziari entro i limiti dell'importo indicato dallo stanziamento autorizzato, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002, a favore dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'arti-

colo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come integrato dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993.

20. In relazione a quanto disposto al comma 19, l'oggetto della autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5342 del Documento tecnico allegato al bilancio, è ampliato, ai fini di comprendere anche gli oneri indicati nel medesimo comma 19. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivamente autorizzato dal capitolo indicato, la quota da destinare alla Fondazione di cui al comma 17.

21. Nell'ambito dello stanziamento autorizzato a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5128, avente ad oggetto il finanziamento di programmi di speciali iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli studi della Regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, l'Amministrazione regionale riserva una quota di lire 300 milioni quale concorso nelle spese di organizzazione e realizzazione dei corsi universitari di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'obbligo e medie superiori, destinati a insegnanti di sostegno che abbiano finora svolto tale funzione sulla base di un rapporto di lavoro precario.

22. All'assegnazione dell'importo di cui al comma 21 si provvede, secondo le modalità della legge regionale 11/1969, tenuto conto delle effettive previsioni di spesa recate dai programmi delle Università che organizzano i corsi, prescindendo dal criterio generale previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 11/1969, per la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato dal bilancio.

23. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, le parole «alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio formato tra le Università di Graz e Lubiana» sono sostituite dalle parole «alla Università di Trieste e/o Udine per la partecipazione ad un Consorzio tra le istituzioni scientifiche e le Università dei paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19».

24. In relazione al disposto di cui al comma 23, nella denominazione del capitolo 5089 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 ed al bilancio per l'anno 2000, le parole «Contributo alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio tra le Università di Graz e Lubiana» sono sostituite dalle parole «Contributo alla Università di Trieste e/o di Udine per la partecipazione ad un Consorzio tra le istituzioni scientifiche e le Università dei paesi di cui alla legge 19/1991».

25. Al fine di consentire la prosecuzione e lo sviluppo dell'azione avviata sulla base della legge regionale 18 aprile 1997, n. 15, per il sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, per la concessione di contributi a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni, singoli o associati, che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime istituzioni scolastiche. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

26. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si provvede a disciplinare modalità di concessione dei contributi e limiti massimi di contribuzione, che possono essere differenziati in funzione della tipologia delle iniziative ammesse a contributo e della ubicazione territoriale degli istituti scolastici in territori montani o svantaggiati.

27. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5079 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «Contributi a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni singoli o associati che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime per il sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

28. Nella Tabella degli enti, istituzioni e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, riferita all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 2/2000, alla lettera e) l'importo destinato all'Associazione nazionale Partigiani d'Italia - Friuli-Venezia Giulia è modificato in lire 100 milioni; il totale annuo della lettera e) (capitolo 5403) è modificato in lire 2.450 milioni.

29. All'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nel comma 1, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili le quali, per l'elevato valore di acquisto, costituiscono bene mobile ammortizzabile. Le domande di concessione di detti contributi devono pervenire al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il mese di gennaio e devono essere corredate dal preventivo di

spesa con la verifica di congruità della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.».

30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicata con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.3.61.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di lire 800 milioni per l'anno 2000, da destinare alla promozione del comparto agroalimentare.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Friulia-Lis S.p.A. per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.

3. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste. Gli interventi a favore delle imprese artigiane sono attuati nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese.

5. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.

6. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 25.2.9.2.1058, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 25 - programma 25.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione «Sottoscrizione di prestiti obbligazionari per agevolazione alle imprese artigiane», con riferimento al capitolo 1375 (2.1.264.3.10.23) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis S.p.A. per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.

7. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 11/1986, è sostituito dal seguente:

«Nell'Albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani e degli altri paesi appartenenti all'Unione europea, abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.»

8. Il sesto comma dell'articolo 19 della legge regionale 79/1982 è sostituito dal seguente:

«Il certificato di iscrizione agli albi professionali o al registro dei revisori contabili sostituisce i documenti di cui al precedente comma.»

9. Il secondo e terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 79/1982, come rispettivamente sostituiti dall'articolo 3, primo comma, e dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 11/1986, sono sostituiti dal seguente:

«Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati della esecuzione della revisione a norma del secondo comma dell'articolo 16 sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto per il soggetto revisionato dei parametri del fatturato, del capitale sociale e del numero dei soci anche in concorso fra loro.»

10. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato (ESA) trasferiscono, a titolo gratuito, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le rispettive quote di partecipazione nell'Ente Fiera di Udine.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare attraverso conferimenti annuali costanti, per la durata massima di dieci anni, alla costituzione del capitale della società per azioni realizzata a seguito della tra-

sformazione dell'Ente Fiera di Udine e, comunque, fino alla concorrenza del 51 per cento del capitale sociale anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale da altri soci.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende di promozione turistica di Grado, di Lignano e di Trieste un contributo straordinario nella misura massima di complessive lire 700 milioni per far fronte agli interventi urgenti per l'emergenza mucillagini nell'anno 2000.

13. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9216 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributo straordinario alle Aziende di promozione turistica di Grado, Lignano e Trieste per gli interventi urgenti relativi all'emergenza mucillagini» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 2000.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario nella misura massima di lire 470 milioni a fronte dei risarcimenti e delle spese derivanti dalla soccombenza in cause civili.

15. Per le finalità previste dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9217 (1.1.155.2.12.31) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Contributo straordinario all'Azienda di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro per i risarcimenti e le spese derivanti dalla soccombenza in cause civili» e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l'anno 2000.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Promotur S.p.A. per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura del Friuli-Venezia Giulia alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa «Senza Confini», sino all'importo massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000.

17. Il decreto di concessione del finanziamento determina termini e modalità di rendicontazione del medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal comma 16 sono demandati alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.

18. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.41 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8953 (1.1.163.2.10.12) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Finanziamento alla Promotur S.p.A. per gli oneri connessi alla presentazione della candidatura alle Universiadi invernali del 2003 nell'ambito dell'iniziativa "Senza confini"» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.

19. I commi 141, 142 e 143 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono abrogati.

20. In relazione al disposto di cui al comma 19, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9227 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di lire 200 milioni; corrispondentemente è incrementato di lire 200 milioni per l'anno 2000 lo stanziamento dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 del medesimo stato di previsione, con riferimento al capitolo 9201 del Documento tecnico medesimo per le finalità di cui articolo 2, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 50/1983.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi «circauzione» e «attrezzi da posta», nonché dalle imprese di molluschicoltura, a causa degli aggregati mucilluginosi verificatisi in Adriatico nell'anno 2000, come accertati dall'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Sono escluse dal presente provvedimento le imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con turbosoffiante e/o volante e/o strascico che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti.

22. Il contributo di cui al comma 21 è concesso a favore delle imprese che hanno esercitato la pesca durante il periodo 1 giugno-30 giugno del corrente anno, suddiviso in un'indennità commisurata alla stazza lorda del motopeschereccio, nella misura massima di lire 600.000 per TSL, e una misura sociale consistente nella copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati fissata nella misura massima di lire 80.000 giornaliere.

23. Il contributo a favore delle imprese di molluschicoltura è concesso fino al 50 per cento del danno attestato dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed accertato con perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

24. Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati, per il tramite delle associazioni di

categoria, alla Direzione regionale dell'industria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro Imprese di Pesca dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima o la molluschicoltura da almeno 1 anno;

b) relativamente alle imprese produttrici di molluschi, le concessioni demaniali marittime per l'allevamento dei molluschi;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver chiesto o usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito.

25. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7823 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario alle imprese che esercitano la pesca locale con i sistemi "circauzione" e "attrezzi da posta" per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucilluginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000» - lire 800 milioni;

b) capitolo 7825 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario alle imprese di molluschicoltura per il risarcimento dei danni subiti a causa degli aggregati mucilluginosi verificatisi nell'Adriatico nell'anno 2000» - lire 200 milioni.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute in seguito a sentenza del Tribunale amministrativo regionale, in relazione a situazioni pregresse, per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2/1984. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio dello sviluppo industriale.

27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di lire 44 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7875 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale -

con la denominazione «Oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2/1984» e con lo stanziamento di lire 44 milioni per l'anno 2000.

28. Al fine di assicurare l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C (96) 3024 del 12 novembre 1996, misura 4 - «Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 3 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti agli investimenti», come previsto dal capo III della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 211 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.2.62.2.591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8237 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. Al fine di favorire il completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo «CADSES» nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenerne le relative spese nella misura di lire 10 milioni.

30. Per le finalità previste dal comma 29, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.6.1.612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 817 (2.1.158.2.10.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Completamento dei progetti COUNTDOWN, IPP e VICLI, cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato a valere sul Programma operativo "CADSES" nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000.

31. In relazione al disposto di cui all'articolo 40, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, relativamente alle somme maturate al 31 dicembre 1999 a favore dei dipendenti in servizio presso l'Organo gestore riserve di caccia e non erogate entro tale data dal Commissario liquidatore dei beni dell'Organo gestore riserve, è autorizzata la spesa di lire 87.450.683 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.6.28.1.952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4269 (2.1.121.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 28

- Servizio per la gestione faunistica e venatoria - con la denominazione «Spese per la liquidazione delle competenze spettanti al 31 dicembre 1999 al personale dipendente dell'Organo gestore riserve di caccia» e con lo stanziamento di lire 87.450.683 per l'anno 2000.

32. All'onere di lire 87.450.683 per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 31 si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista - in relazione al rimborso da parte del Commissario liquidatore dei beni dell'Organo gestore riserve di caccia degli importi dovuti e non erogati di cui al comma 31 - a carico della unità previsionale di base 3.7.1030, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 3.7, con la denominazione «Recupero di somme a carico di organismi diversi», con riferimento al capitolo 1169 (3.7.2) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 28 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria - con la denominazione «Versamento alla Regione di somme a carico dell'Organo gestore riserve di caccia nei confronti del personale già dipendente dell'Organo medesimo» e con lo stanziamento di lire 87.450.683 per l'anno 2000.

33. Al fine di adeguare la disciplina regionale degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 dell'1 febbraio 2000, le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recepite dal Piano di Sviluppo Rurale in tema di tipologie di investimenti ammissibili, volumi massimi e minimi di investimento, intensità dell'aiuto, requisiti dei beneficiari, trovano applicazione per le domande di contributo regionale presentate a partire dall'1 luglio 2000.

34. Compete alla Giunta regionale l'individuazione dei capitoli di spesa per i quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 33, nonché l'adozione degli indirizzi operativi eventualmente necessari.

35. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2000, continua ad applicarsi la normativa previgente.

36. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 si applicano anche agli interventi del Fondo di rotazione regionale in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluri-

nale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la quota di lire 800 milioni è destinata ad interventi nel comune di Ovaro, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione del ruolo internazionale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, volti a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il processo di integrazione europea, la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democra-

tici del pluralismo e la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 725 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Spese per la realizzazione di progetti presentati ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, per la transizione verso forme di economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale ed orientale» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 2000.

3. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.».

4. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo speciale di cui al comma 1 del citato articolo 8 della legge regionale 2/2000, in conto anticipazione dei fondi statali destinati all'attuazione del programma di cooperazione decentrata ivi previsto.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.9.2.1076 «Cooperazione decentrata» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.1 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 1218 (2.1.254.3.12.32) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Conferimento al fondo speciale istituito presso Friulia S.p.A. per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.

6. All'onere complessivo di lire 700 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento

di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 - capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 9 del prospetto E/2).

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale e urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del patrimonio.

8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.1060, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione-obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 9 - spese correnti - con la denominazione «Spese di gestione di immobili», con riferimento al capitolo 1255 (1.1.142.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 9 - Servizio del patrimonio - con la denominazione «Spese per incarichi professionali per l'espletamento delle procedure di carattere tecnico previste dalla normativa statale in materia catastale ed urbanistica riguardanti immobili di proprietà regionale» e con lo stanziamento di lire 25 milioni per l'anno 2000.

9. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5, i contratti definitivi a fronte dei contratti preliminari previsti dall'articolo 12 della medesima legge regionale, possono essere stipulati nello stesso anno di assunzione dei corrispondenti impegni, per far fronte ad esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare i predetti contratti preliminari in essere, al fine di adeguarne i contenuti alle suddette esigenze.

10. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è sostituito con il seguente:

«3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro l'anno successivo a quello di imputazione della relativa spesa.».

11. Il pagamento dei residui non attribuiti ai Servizi pertinenti ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, è disposto in via transitoria ed eccezionale per l'anno 2000 dal Direttore regionale dal quale il Servizio dipende.

12. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita - anche relati-

vamente ai residui accertati e alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/1999 - alle strutture amministrative regionali ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate, per ciascuna unità previsionale di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico di accompagnamento e specificazione che la compongono, dai decreti attuativi dei citati articoli, nonché dell'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge regionale 7/1999.

13. Al comma 7 bis dell'articolo 17 della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 4/2000, le parole «costituiscono economia di bilancio» sono sostituite dalle parole «possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione».

14. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, sono ammissibili a contributo le domande formulate da soggetti che, a seguito di sviluppo aziendale o dell'esercizio dell'attività libero-professionale, abbiano mutato la propria forma giuridica di costituzione rispetto al periodo d'imposta in corso al primo gennaio 1998, purché, nel caso di imprese, nei limiti dimensionali e con i requisiti della regola del «de minimis». La continuità aziendale, nel caso di imprese, viene presupposta in presenza di trasferimento d'azienda per atto tra vivi.

15. I commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono abrogati.

16. All'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi.».

17. All'articolo 46 della legge regionale 7/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «sono iscritti su appositi capitoli di spesa con decreto dell'Assessore regionale alle finanze per l'attribuzione alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali sulla base del relativo atto di riparto del Direttore regionale» sono sostituite dalle parole «sono iscritti, previa deliberazione della Giunta regionale, su appositi capitoli di spesa con decreto dell'Asses-

sore alle finanze per l'attribuzione alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Le somme attribuite alla disponibilità delle Direzioni provinciali ai sensi del comma 3, di cui si accerti in corso d'esercizio la non utilizzabilità, riaffluiscono alle unità previsionali di base ed ai capitoli di provenienza, ai fini di un nuovo riparto, con le medesime procedure di cui al comma 3.

3 ter. Le somme in disponibilità delle Direzioni provinciali, rimaste inutilizzate al 31 dicembre e per le quali sia accertata la non utilizzabilità, sono trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 17, previa deliberazione della Giunta regionale, sulle unità previsionali di base e sui capitoli corrispondenti a quelli di provenienza.».

18. All'articolo 5, comma 20, della legge regionale 2/2000, le parole «Lino Zanussi» sono sostituite dalle parole «Antonio Zanussi».

19. Il comma 110 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:

«110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui ai commi 103 e 106.».

20. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 5187 è inserito nel prospetto D "Spese continuative e ricorrenti" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopraccitati.».

21. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, e per gli effetti di cui all'articolo 25 della medesima legge regionale, il capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è inserito nell'elenco n. 3 annesso al Documento tecnico stesso.

22. In relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall'articolo 16, comma 22, della legge regionale 25/1999, l'autorizzazione disposta dall'articolo 6, comma 212, Tabella F, della legge regionale 2/2000, a carico della unità previsionale di base 22.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6299 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente al limite n. 20, si intende data per gli anni dal 2000 al 2019.

23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H alle-

gata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 medesimi e nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 5.

Art. 10

(Sospensione degli effetti di disposizioni notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 2 a 6, e commi da 21 a 25, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 settembre 2000

ANTONIONE

TABELLA A1		RELATIVA ALL'ARTICOLO		SOMMA	
------------	--	-----------------------	--	-------	--

3.2.521 TITOLI AZIONARI

CAPITOLO E/ 770

ENTRATE DERIVANTI DA AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE

1999	2000	2001	2002
--	15.000.000.000		--

3.4.548 RIMBORSO DI SPESE PER INDAGINI STATISTICHE IN AGRICOLTURA

CAPITOLO E/ 875

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA (ISTAT) A RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DALLA REGIONE PER INDAGINI STATISTICHE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

1999	2000	2001	2002
--	100.000.000	--	--

3.6.827 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPITOLO E/ 1095

RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA

1999	2000	2001	2002
--	100.000.000	--	--

3.7.557 RECUPERO DI TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

CAPITOLO E/ 1164

RIMBORSO DA PARTE DELL'I.N.P.C.A.P. E DI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI DELLE QUOTE DI INDENNITA' DI BUONASCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE
ART. 144 L.R. 31.8.1981 N. 53

1999	2000	2001	2002
--	1.600.000.000	--	--

CAPITOLO E/ 1170

RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO REGIONALE DELLE QUOTE DI INDENNITA' DI BUONASCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE
ART. 186 L.R. 28.4.1994 N. 5

1999	2000	2001	2002
--	1.120.000.000	--	--

CAPITOLO E/ 1171

RIMBORSO, AD AVVENUTA CESSAZIONE DEL SERVIZIO, DA PARTE DELL'I.N.P.C.A.P. E DI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI DELLE QUOTE DI ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONASCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 14.6.1983, N. 54, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 144 L.R. 31.8.1981 N. 53

1999	2000	2001	2002
--	1.600.000.000	--	--

CAPITOLO E/ 1172

RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO REGIONALE DELLE QUOTE DI ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONASCITA LIQUIDATE AL PERSONALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 14.6.1983, N. 54, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 186 COMMA 4, L.R. 28.4.1994 N. 5

1999	2000	2001	2002
--	-1.120.000.000	--	--

TOTALE: 3.7.557

1999	2000	2001	2002
--		--	--

4.1.562 RICAPO DELL'ALTERNAZIONE ED ESTRAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

CAPITOLO E/ 1306

RICAPO DELL'ALTERNAZIONE ED ESTRAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E DI QUOTE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE
ART. 12 COMMA 10 PRIMO PERIODO, L.R. 3.7.2000, N. 13

1999	2000	2001	2002
--	2.979.125.000	--	--

TABELLA A1		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 5)	
(CONTINUA)			

5.1.582 RICAVO DEI MUTUI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE

CAPITOLO E/ 1650

RICAVO DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI MUTUO DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INTERESSE REGIONALE

1999	--	2000	11.915.000.000	2001	--	2002	5.000.000.000
------	----	------	----------------	------	----	------	---------------

VISTO: IL PRESIDENTE; ANTONIONE

=====

TABELLA A2 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 5)

=====

2.3.434 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

CAPITOLO E/ 329

ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI SPERIMENTALI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

ART. 41 TER L. 5.2.1992 N. 104 COME AGGIUNTO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA D), L. 21.5.1998 N. 162

1999	2000	2001	2002
--	3.237.000.000	--	--

2.3.460 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI IN MATERIA IDRAULICO AMBIENTALE

CAPITOLO E/ 362

(MODIFICA DENOMINAZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDROGRAFICI DI RILIEVO REGIONALE

COMMA 6TER, ART. 17 , ART. 31 , COMMA 3 , L. 18.5.1989 N. 183

1999	2000	2001	2002
--	--	--	--

CAPITOLO E/ 363

(MODIFICA DENOMINAZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE DEL FIUME LIVENNE

ART. 31 , COMMA 3 , L. 18.5.1989 N. 183

1999	2000	2001	2002
--	--	--	--

TOTALE: 2.3.461

1999	2000	2001	2002
--	--	--	--

2.3.472 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI PERI ALLEVATORI (A P.A.)

CAPITOLO E/ 382

ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHÉ PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE

ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B), L. 8.11.1985 N. 752

1999	2000	2001	2002
--	54.850.695	--	--

2.3.1071 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI PRODUZIONI VEGETALI (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO E/ 1211

(DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALL' STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE LA SITUAZIONE DI GRAVE E PERSISTENTE DECLINO DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI

ART. 10 , COMMA 4 , DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1998 N. 173

1999	2000	2001	2002
--	71.896.362	--	--

13.1.41.1.244 CONTRIBUTI PER I SERVIZI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI

CAPITOLO S/ 4598

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SPERIMENTALI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

ART. 41 TER L. 5.2.1992 N. 104 COME AGGIUNTO DALL' ART. 1 , COMMA 1 , LETTERA D), L. 21.5.1998 N. 162

1999	2000	2001	2002
--	3.237.000.000	--	--

TABELLA A2 | RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 6 |

(CONTINUA)

22.1.61.0.1070 BIODIVERSITA' E RISORSE GENETICHE
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 6827 (DI NUOVA ISTITUZIONE)
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE LA SITUAZIONE DI GRAVE E
PERSISTENTE DECLINO DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI
ART. 10 , COMMA 4 , DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1998 N. 173

1999	--	2000	71.896.362	2001	--	2002	-
------	----	------	------------	------	----	------	---

22.3.61.0.371 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO E
C. ATTIVITA'

CAPITOLO S/ 6830
CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA TENUTA DEI LIBRI
GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI
ATTREZZATURE - FONDI STATALI
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B), L. 8.11.1986 N. 752

1999	--	2000	84.850.695	2001	--	2002	-
------	----	------	------------	------	----	------	---

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA B		RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 COMMA 8)	
1.2.7.2.10 FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 10/1988			
CAPITOLO 5/ 850			
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PUBBLICI PER OPERE ED INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO DI NUOVI ACCORDI DI PROGRAMMA DA STIPULARSI CON LE PROVINCE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. N. 10/1988 - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 1, COMMA 14, L.R. 8.4.1997 N. 10			
1999	--	2000	1.000.000.000
		2001	--
			2002

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA C (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 COMMA 15)							
12.1.41.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE							
CAPITOLO S/ 4355							
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE L. 23.12.1978 N. 833 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 3 , COMMI 15 , 16 , COMMA 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2							
1999	--	2000	33.000.000.000	2001	--	2002	-
12.1.41.1.234 SPESE DIRETTE DEL SERVIZIO VETERINARIO							
CAPITOLO S/ 4553							
SPESE DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E IL COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI ARTT. 1 , 5 , COMMA 1 , LETT. B) , 5 , COMMA 2 , LETT. B) , DECRETO LEGISLATIVO 19.11.1995 N. 432 , ART. 8 , COMMA 9 , L.R. 13.9.1999 N. 25							
1999	--	2000	1.314.419	2001	--	2002	-
12.2.41.2.224 FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L' AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO E LE RSA ART. 20 L. 67/1988							
CAPITOLO S/ 4425							
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER L' ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, NONCHE' DI REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER ANZIANI E SOGGIETI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO ART. 1 L.R. 14.6.1985 N. 24 COME SOSTITUITO DALL' ART. 44 , COMMA 4 , L.R. 7.2.1995 N. 3 E COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA 26 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 20 L. 11.3.1988 N. 67							
1999	--	2000	915.000.000	2001	--	2002	-
13.2.41.2.253 CONTRIBUTI PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI IN AREE CARENTI							
CAPITOLO S/ 4873							
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI, PROVINCE E LORO CONSORZI, AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI, ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, COOPERATIVE E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO OPERANTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA RISTRUTTURAZIONE O LA RICONVERSIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 13 , COMMA 9 , L.R. 8.4.1997 N. 10							
1999	--	2000	5.000.000.000	2001	--	2002	-
14.2.41.1.244 SUSSIDI PER L' ACCOGLIMENTO DEI MINORI IN COLONIE MARINE, MONTANE E ISTITUTI DI EDUCAZIONE							
CAPITOLO S/ 4780 (MODIFICA DENOMINAZIONE)							
SUSSIDI ALL' ENTE PRIULANO DI ASSISTENZA DI UDINE PER L' ASSISTENZA DEGLI AVENTI DIRITTO IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE, ALL' OPERA DI ASSISTENZA DELLE DIOCESI REGIONALI E ALL' ANFFAS SEZIONE D' UDINE PER LA GESTIONE DI COLONIE CLIMATICHE PER MINORI E ADOLESCENTI ART. 1 , COMMA PRIMO , PUNTO 11, L.R. 29.10.1985 N. 23 COME MODIFICATA DALL' ART. 7 , COMMA PRIMO , L.R. 12.8.1969 N. 27 , ART. 35 L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 L.R. 7.2.1990 N. 3 , ART. 4 L.R. 7.3.1990 N. 10 , ART. 8 , COMMA 15 , L.R. 13.9.1999 N. 25							
1999	--	2000	50.000.000	2001	--	2002	-
14.2.41.1.939 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA NATALITA'							
CAPITOLO S/ 4960							
ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI VOLTI A FAVORIRE LA NATALITA' ART. 3 , COMMI 1 , 3 , L.R. 22.2.2000 N. 2							
1999	--	2000	6.000.000.000	2001	--	2002	-

TABELLA C	RELATIVA ALL' ARTICOLO 3 COMMA 15)
(CONTINUA)	

15.1.26.1.891 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 5/ 4180 (MODIFICA DENOMINAZIONE)

CONFERIMENTO AL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE COMUNITA' REGIONALI CHE HANNO SEDE NELLO STATO DEL VENEZUELA COLPITO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL DICEMBRE 1999

ART. 8 , COMMA 112 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	--	2001	--	2002	--
------	----	------	----	------	----	------	----

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

 | TABELLA D | RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 26 |
 |-----|

4.1.21.2.76 SPESE PER LA PROMOZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PARTICOLAREGGIATI

CAPITOLO S/ 1990

SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI PARTICOLAREGGIATI
 ART. 15 , COMMA 3 , L.R. 12.2.1999 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 4 , COMMA 7 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	2000	-200.000.000	2001	--	2002	--
------	------	--------------	------	----	------	----

4.1.25.1.70 AION E ISTIEB

CAPITOLO S/ 889

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO DEI TRASPORTI NELL'INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA
 CON SEDE IN TRIESTE
 ART. 8 , COMMA 2 , L.R. 20.5.1985 N. 22

1999	--	2000	100.000.000	2001		2002	--
------	----	------	-------------	------	--	------	----

4.2.21.2.84 SPESE PER LA CARTOGRAFIA, I POLI CARTOGRAFICI E IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CARVISIANO

CAPITOLO S/ 2022

SPESE E COMPENSI PER STUDI, RICERCHE, RILIEVI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE, CONSERVAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DELLA CARTA TECNICA AEROFOTOGRAFOMETRICA E DELLA CARTOGRAFIA A PICCOLA SCALA, NONCHE' DELLE RELATIVE CARTOGRAFIE TEMATICHE DEL TERRITORIO REGIONALE.
 ART. 104 , COMMA 1 , LETT. A) , L.R. 1.3.1988 N. 7 , ART. 104 , COMMA 1 , LETT. C) , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2 L.R. 27.12.1991 N. 63 , ART. 4 , COMMA 1 , LETT. D) , L.R. 27.12.1991 N. 63

1999	--	2000	200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

5.1.22.2.64 ATTREZZATURE PER INDAGINI GEOLOGICHE

CAPITOLO S/ 2261

SPESE PER L' ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI IN MATERIA DI GEOLOGIA APPLICATA E DI IDROGEOLOGIA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL TERRITORIO REGIONALE
 ART. 4 , COMMA 15 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999		2000	--	2001	500.000.000	2002	500.000.000
------	--	------	----	------	-------------	------	-------------

CAPITOLO S/ 2263 : DI NUOVA ISTITUZIONE ;

SPESE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI SONDAGGIO, COMPRESA L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI RILEVAMENTO NONCHE' DI OGNI ALTRA UTILE OPERA ED INDAGINE RELATIVA A RICERCHE IDROGEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTERMICHE, PER L' AVVIO DI ORGANICI PIANI DI STUDIO E RICERCHE NEL SETTORE DELLE ACQUE SOTTERRANEE, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE RISORSE IDROGEOLOGICHE REGIONALI
 ART. 3 , COMMA TERZO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 L.R. 11.1.1981 N. 43
 ARTT. 5 , 19 L.R. 13.7.1981 N. 45

1999	-	2000	190.000.000	2001	400.000.000	2002	400.000.000
------	---	------	-------------	------	-------------	------	-------------

TOTALE: 5.1.22.2.64

1999	--	2000	190.000.000	2001	900.000.000	2002	900.000.000
------	----	------	-------------	------	-------------	------	-------------

5.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI

CAPITOLO S/ 2259

SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE ARBE DEGRADATE, PER L' AVVIO ED IL FINANZIAMENTO DELL' ARPA PER L' ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE ARBE NATURALI PROTETTE, NONCHE' PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA
 ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 L.R. 24.1.1997 N. 5 , ART. 9 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETT. C) , L.R. 3.3.1998 N. 6

1999	--	2000	1.253.867.196	2001	--	2002	
------	----	------	---------------	------	----	------	--

 TABELLA U (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 2B)

 (CONTINUA)

5.1.22.2.93 SPESE PER RICERCHE NEL SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE

CAPITOLO S/ 2260 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
 SPESE PER L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI DI RILEVAMENTO, NONCHE' DI OGNI ALTRA UTILE OPERA
 RELATIVA ALLE RICERCHE IDRICHE E CLIMATICHE PER L' AVVIO DI ORGANICI PIANI DI STUDIO E RICERCHE NEL
 SETTORE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA CORRETTA ED ECONOMICA GESTIONE DELLE
 RISORSE IDRICHE REGIONALI NONCHE' SPESE PER L' ACQUISTO E L' INSTALLAZIONE DI STAZIONI AUTOMATICHE
 DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE
 ART. 3 , COMMA TERZO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 L.R. 13.7.1981 N. 45 ,
 ARTT 5 , 19 L.R. 13.7.1981 N. 45

1999	--	2000	-140.000.000	2001	100.000.000	2002	-100.000.000
------	----	------	--------------	------	-------------	------	--------------

5.2.22.2.877 SPESE PER ACQUEDOTTI, POGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CAPITOLO S/ 2359
 SPESE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO ALL' INTERNO DELLA GALLERIA
 MASARACH DELL' ACQUEDOTTO DELLA VAL D' ARZINO
 ART. 9 , COMMA 9 , L.R. 10.11.1998 N. 14

1999	--	2000	--	2001	250.000.000	2002	500.000.000
------	----	------	----	------	-------------	------	-------------

5.4.22.2.597 SPESE PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

CAPITOLO S/ 2495
 SPESE PER LA PROSECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
 NEI BACINI MONTANI AI SENSI DELL' ART. 2 DELLA L. 1.12.1986, N. 879 - RIPRISTINO FONDI STATALI
 DISIMPRGNATI
 ART. 2 , COMMA 1 , L. 1.12.1986 N. 879 , ART. 19 , COMMA 4 , L.R. 28.11.1997 N. 36

1999	--	2000	20.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 2549 (MODIFICA DENONINAZIONE)
 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DIFESA E VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE NELLE VALLI DA PESCA DI
 CARLINO ED IN ALCUNE VALLI DI MARANO LAGUNARE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PROGETTO PIM2)
 FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUI
 ART. 8 , COMMA 62 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	--	2001	--	2002	--
------	----	------	----	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 2550 (DI NUOVA ISTITUZIONE)
 SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DIFESA E VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE NELLE VALLI DA PESCA DI
 CARLINO ED IN ALCUNE VALLI DI MARANO LAGUNARE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PROGETTO PIM2)
 ART. 8 , COMMA 62 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	2.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TOTALE: 5.4.22.2.597

1999	--	2000	2.520.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

6.1.26.2.116 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO S/ 4150
 FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE"
 ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 31 L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 14 L.R.
 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997
 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 ,
 ART. 32 BIS , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 32 QUINQUAGES , COMMA 1 , PUNTO 01 , L.R.
 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 28 L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 28 , COMMA 2 , L.R.
 20.4.1999 N. 9 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N.
 2 , COMMI DA 1 A 8 , ART. 5 L.R. 3.7.2000 N. 13

1999	--	2000	-3.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 28;			
------------------------------------------------	--	--	--

(CONTINUA)

7.2.23.1.150 SPESE PER IL PERSONALE A CONTRATTO ASSUNTO DAGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE

CAPITOLO S/ 2961 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
 ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPONTO DALL' I.N.P.S. ALLE MAESTRANZE ASSUNTE DAGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
 L. 3.2.1963 N. 77 , L. 6.8.1975 N. 427 , L.R. 26.2.1990 N. 9 COME DA ULTIMO MODIFICATA DALL' ART. 11, COMMI 4 E 5, G.R. 9.11.1998 N. 13
 (SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

1999	--	2000	--	2001	--	2002	--
------	----	------	----	------	----	------	----

8.1.24.2.24 EDILIZIA AGEVOLATA

CAPITOLO S/ 3304
 CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L' ATTIVAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA CONCEDERSI, TRAMITE BANCHE CONVENZIONATE CON LO STESSO OVVERO DIRETTAMENTE, A PRIVATI PER INTERVENTI EDILIZI DESTINATI ALL' ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O SUD COMPLETAMENTO, OVVERO AL RECUPERO O SUD COMPLETAMENTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA
 ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9

1999	--	2000	20.529.974.040	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

8.1.24.2.159 CONTRIBUTI SU LEGGI PREGRESSE PER L' EDILIZIA

CAPITOLO S/ 3284
 INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA DI TRIESTE
 ART. 84 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 30.5.1986 N. 37 , ART. 34 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 38 , ART. 17 L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 4 , COMMA 58 , L.R. 22.2.2000 N. 2

LIMITE 2

1999	-20.845.530	2000	-17.527.480	2001	--	2002	--
		1999	-20.845.530	2000	-17.527.480		

LIMITE 3

1999	-9.523.210	2000	-9.523.210	2001	--	2002	--
		1999 - 2000	9.523.210				

LIMITE 4

1999	-21.465.345	2000	-10.338.840	2001	--	2002	--
		1999	-21.465.345	2000	-10.338.840		

LIMITE 5

1999	-159.515.980	2000	-192.501.530	2001	--	2002	--
		1999	-159.515.980	2000	-192.501.530		

LIMITE 6

1999	-104.576.710	2000	-111.150.000	2001	--	2002	--
		1999	-104.576.710	2000	-111.150.000		

LIMITE 7

1999	-442.208.379	2000	-375.010.210	2001	--	2002	--
		1999	-442.208.379	2000	-375.010.210		

LIMITE 8

1999	-352.828.095	2000	-288.306.110	2001	--	2002	--
		1999	-352.828.095	2000	-288.306.110		

LIMITE 9

1999	-463.987.463	2000	-458.080.000	2001	--	2002	--
		1999	-463.987.463	2000	-458.080.000		

TABELLA D) RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 2B)

(CONTINUA)

LIMITE	1999	2000	2001	2002
LIMITE 10	-427.683.241	-457.029.822	--	12002
	1999	-427.683.241	2000	-457.029.822
LIMITE 12	-179.936.753	-190.594.852	2001	2002 --
	1999	-179.936.753	2000	-190.594.852
LIMITE 13	-209.502.606	-210.835.810	2001 --	2002 --
	1999	-209.502.606	2000	-210.835.810
LIMITE 14	-461.058.326	--	2001 --	2002 --
	1999 - 1999	-461.058.326		
LIMITE 15	291.568.263	-284.159.250	2001 --	2002 --
	1999	-291.568.263	2000	284.159.250
LIMITE 16	-261.489.720	-234.449.110	2001 --	2002 --
	1999	-261.489.720	2000	-234.449.110
LIMITE 17	200.478.730	-187.135.609	2001 --	2002 --
	1999	200.478.730	2000	-187.135.609
LIMITE 18	177.298.458	-190.911.427	2001 --	2002 --
	1999	-177.298.458	2000	-190.911.427
LIMITE 19	-56.066.445	-124.203.397	2001 --	2002 --
	1999	-56.066.445	2000	124.203.397
LIMITE 20	-80.457.627	26.311.479	2001 --	2002 --
	1999	-80.457.627	2000	-26.311.479
LIMITE 23	1.507.828	1.507.828	2001 --	2002 --
	1999 - 2000	-1.507.828		
LIMITE 24	-850.000	-975.000	2001 --	2002 --
	1999	-850.000	2000	-975.000

TABELLA D : RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 2B)

(CONTINUA)

CAPITOLO 57 3285

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA RURALE
 ART. 89 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME INTEGRATO DALL' ART. 32 L.R. 29.4.1986 N. 18 E MODIFICATO
 DALL' ART. 34 L.R. 30.5.1988 N. 37, ART. 94 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO
 DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45

LIMITE 1

1999	-207.416.100	2000	-207.416.100	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-207.416.100					

LIMITE 2

1999	-50.000	2000	-50.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-50.000					

LIMITE 3

1999	-82.425.000	2000	-82.425.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-82.425.000					

LIMITE 4

1999	-75.785.000	2000	-75.785.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-75.785.000					

LIMITE 5

1999	14.250.000	2000	14.250.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		14.250.000					

LIMITE 6

1999	178.916.414	2000	178.916.414	2001	--	2002	--
1999 - 2000		178.916.414					

LIMITE 7

1999	12.420.000	2000	12.420.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		12.420.000					

LIMITE 8

1999	-41.582.946	2000	-41.582.946	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-41.582.946					

LIMITE 9

1999	123.646.744	2000	123.646.744	2001	--	2002	--
1999 - 2000		123.646.744					

LIMITE 10

1999	-25.100.930	2000	-25.100.930	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-25.100.930					

LIMITE 11

1999	-67.341.250	2000	-67.341.250	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-67.341.250					

LIMITE 12

1999	-86.752.500	2000	-86.752.500	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-86.752.500					

TOTALE: B.1.14.2.159

1999	-4.846.312.609	2000	-4.279.414.847	2001	--	2002	--
------	----------------	------	----------------	------	----	------	----

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 2B)							
(CONTINUA)							
8.1.24.2.163 CONTRIBUTI E ANTICIPAZIONI PER L' EDILIZIA CONVENZIONATA							
CAPITOLO S/ 3282							
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA							
ART. 45 L.R. 1.9.1982 N. 75 COME INTEGRATO DALL' ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 94							
L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 L.R. 17.6.1993 N. 45 ED INTEGRATO							
DALL' ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29 , ART.							
74 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13							
LIMITE 1							
1999	-100.000.000	2000	-500.000.000	2001	--	2002	--
1999		1999		2000		-500.000.000	
LIMITE 2							
1999	-891.126.920	2000	-891.126.920	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-891.126.920					
LIMITE 3							
1999	-406.077.308	2000		2001	--	2002	--
1999 - 1999		-406.077.308					
LIMITE 4							
1999	-357.982.600	2000	1.859.210.000	2001	--	2002	--
1999		1999		2000		-1.859.210.000	
LIMITE 5							
1999	-90.000.000	2000	-90.000.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-90.000.000					
LIMITE 6							
1999	25.000.000	2000	25.000.000	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-25.000.000					
LIMITE 7							
1999	838.922.692	2000	1.158.128.918	2001	--	2002	--
1999		1999		2000		-1.158.128.918	
LIMITE 8							
1999	960.416.880	2000	-960.416.880	2001	--	2002	--
1999 - 2000		960.416.880					
LIMITE 9							
1999	-98.623.128	2000	-98.623.128	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-98.623.128					
LIMITE 10							
1999	234.230.240	2000	-234.230.240	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-234.230.240					
LIMITE 13							
1999	-247.788.766	2000	-247.788.766	2001	--	2002	--
1999 - 2000		-247.788.766					
LIMITE 14							
1999	-98.124.000	2000	-947.297.868	2001	--	2002	--
1999		1999		2000		947.297.868	
LIMITE 21							
1999		2000	-44.131.330	2001	--	2002	--
2000 - 2000		-44.131.330					
TOTALE: 8.1.24.2.163							
1999	-4.348.292.534	2000	-7.055.954.050	2001	--	2002	--

TABELLA D	RELATIVA ALL' ARTICOLO 4 COMMA 29
(CONTINUA)	

8.1.24.2.433 CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE A.T.E.R. PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

CAPITOLO S/ 3327

SOVVENZIONI SPECIALI AI COMUNI PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI COMPRESI NELLE
 ZONE DI RECUPERO

ART. 12 L.R. 26-10-1987 N. 34

1999	--	2000	1.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

9.1.22.2.173 CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE E DI METANIZZAZIONE

CAPITOLO S/ 2691

FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI OPERE
 PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO I CUI LAVORI ABBIANO AVUTO INIZIO IN DATA ANTERIORE AL 1 OTTOBRE
 1982

ARTT. 1 , 3 , COMMA SECONDO , L.R. 7.3.1983 N. 20

1999	--	2000	-1.300.000.000	2001	1.300.000.000	2002	1.300.000.000
------	----	------	----------------	------	---------------	------	---------------

9.1.24.2.176 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEGLI
 ENTI LOCALI

CAPITOLO S/ 3376

FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI COMUNI PER FAR FRONTE AI MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLE
 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' IN ATTUAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

ART. 20 , COMMA 1 , L.R. 8.8.1996 N. 29

1999	--	2000	-1.000.000.000	2001	-1.000.000.000	2002	--
------	----	------	----------------	------	----------------	------	----

9.1.24.2.177 CONTRIBUTI PER SEDI DI UFFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

CAPITOLO S/ 3431

CONTRIBUTO DECENNALE AL COMUNE DI VILLA VICENTINA A SCELTEVO DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONCORSO
 NELLE SPESE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE DELL' EX CASERMA "MONTE VODICE" DI VILLA VICENTINA IN
 SCUOLA DI FORMAZIONE

ART. 1 , COMMA 38 , L.R. 15.2.1999 N. 4

LIMITE 1

1999	-200.000.000	2000		2001		2002	
1999 - 1999		-200.000.000					

10.4.25.1.201 INDENNIZZI PER LA MAGGIORE USURA DELLE STRADE

CAPITOLO S/ 3904

INDENNIZZI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DEGLI INDENNIZZI PER LA MAGGIORE USURA DELLA STRADA

ART. 66 , COMMA 5 , L.R. 21.10.1986 N. 41

1999		2000	52.110.068	2001	--	2002	
------	--	------	------------	------	----	------	--

10.4.25.2.214 CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI MARITTIMI, LAGUNARI

CAPITOLO S/ 3954

CONTRIBUTI PER L' ESERCIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI CABOTTAGGIO MARITTIMO NEL GOLFO DI
 TRIESTE

ART. 4 , COMMA 105 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	250.000.000	2001	--	2002	
------	----	------	-------------	------	----	------	--

53.1.22.1.693 DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI CANONI DI PICCOLA DERIVAZIONE D' ACQUA

CAPITOLO S/ 3710

DEVOLUZIONE ALLO STATO DEI CANONI DI PICCOLA DERIVAZIONE D' ACQUA RISCOSSI NELLA REGIONE
 TESTO UNICO APPROVATO CON P.D. 1933 N. 1775
 (SPESA OBBLIGATORIA)

1999	--	2000	288.532.538	2001		2002	--
------	----	------	-------------	------	--	------	----

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 30)

3.2.42 1.937 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

CAPITOLO S/ 5580

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA PER L' ANNO 2000 DI INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEGLI EMIGRATI

TITOLO I L.R. 4.9.1990 N. 40 , ART. 8 , COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

16.1.42.1.368 SCUOLA DEI CORSI MERLETTI DI GORIZIA

CAPITOLO S/ 5821

SOVVENZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DEI CORSI MERLETTI DI GORIZIA

ART. 9 L.R. 20.11.1982 N. 78 COME SOSTITUITO DALL' ART. 69 L.R. 30.1.1984 N. 4

1999	--	2000	40.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

16.2.42.1.272 CONTRIBUTI VARI PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CAPITOLO S/ 5097

CONTRIBUTI ANNUALI AL CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE CON SEDE IN UDINE PER LE SPESE DI GESTIONE
ART. 6 , COMMA 108 , L.R. 15.2.1999 N. 4

1999	--	2000	100.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

17.3.42.1.291 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' TEATRALI ED OPERISTICHE

CAPITOLO S/ 5340

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITA' DELL' ENTE AUTONOMO DEL TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE

ART. 8 , COMMA SECONDO , L.R. 2.9.1981 N. 68

1999	--	2000	200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 5354

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI ANNUI ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE PER L' ORCHESTRA SINFONICA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

ART. 5 , COMMA 27 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 5380

CONTRIBUTO SPECIALE ALL' ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA CULTURA TEATRALE NELLE SCUOLE, L' AMPLIAMENTO DEL CIRCUITO TEATRALE DELL' ENTE E LA CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE DI PRODUZIONI BASATE SULLA CONTAMINAZIONE DI GENERI TEATRALI E MUSICALI

ART. 5 , COMMA 32 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	170.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 17.3.42.1.291

1999	--	2000	570.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 301

(CONTINUA)

17.3.42.1.295 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

CAPITOLO S/ 5400

CONTRIBUTI ANNUI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE ORGANIZZANO FESTIVAL, RASSEGNE O ALTRE MANIFESTAZIONI CONCORSUALI DI LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI DELLA MUSICA, DEL CINEMA, DEL TEATRO, DELLA DANZA E DEL FOLKLORE

ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 5 , LETT. B) , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	100.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 5403

CONTRIBUTI ANNUI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CHE SVOGGONO IN MODO PERMANENTE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, LETTERARIA E SCIENTIFICA

ART. 5, COMMA 6, L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5, COMMA 6, L.R. 22.2.2000 N. 2, ART. 5, COMMA 6, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	50.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 17.3.42.1.295

1999	--	2000	150.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

17.3.42.1.297 SPESE PER IL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE
(DI NUOVA ISTITUZIONE)

CAPITOLO S/ 5351

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CINETECA REGIONALE

ART. 14 L.R. 8.9.1981 N. 66 , ART. 49 L.R. 30.1.1984 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 L.R. 19.6.1985 N. 25 ED INTEGRATO DALL' ART. 68 L.R. 8.7.1987 N. 19

1999	--	2000	40.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

17.3.42.2.300 CONTRIBUTI PER STRUTTURE TEATRALI E SEDI POLIFUNZIONALI

CAPITOLO S/ 5451

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, IL RIATTAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL COMPLETAMENTO L'ATTREZZATURA E L'ARREDAMENTO DI STRUTTURE TEATRALI E DI SEDI POLIFUNZIONALI DESTINATE ALLE ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI, NONCHE' PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI TENDONI PER LA VALORIZZAZIONE DI SPAZI TEATRALI ALL' APERTO

ART. 2 L.R. 22.8.1985 N. 40

1999	--	2000	-500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 5463

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER SOSTENERE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI VOLTI ALL' ADATTAMENTO E AL MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE STRUTTURALE E DELLE ATTREZZATURE TECNICHE DI SALE TEATRALI DI ENTI LOCALI COLLEGATI AL CIRCUITO TEATRALE REGIONALE

ART. 11 , COMMA 18 , L.R. 13.9.1999 N. 25

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 17.3.42.2.300

1999	--	2000	-200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

17.4.42.1.305 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE DELLE POPOLAZIONI DI LINGUA OD ORIGINE SLOVENA

CAPITOLO S/ 5525 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DELLA MINORANZA SLOVENA PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

ART. 2 , COMMA 3 , LETT. P) , L.R. 5.9.1991 N. 46 COME SOSTITUITO DALL' ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 8.4.1997 N. 10

1999	--	2000	12.018.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TABELLA 2		RELATIVA ALL' ARTICOLO 5 COMMA 301	
(CONTINUA)			

18.1.44.1.321 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

CAPITOLO S/ 6053

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI INTERESSE REGIONALE E DI MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ED ATTIVITA' FORMATIVA DI INTERESSE REGIONALE NEI SETTORI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

ART. 16 L.R. 18.8.1980 N. 43, ART. 36 L.R. 9.3.1988 N. 10

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 6080

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE O DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE ED EDUCATIVO PROMOSSE DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 16, COMMA 52, L.R. 12.2.1998 N. 3

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 18.1.44.1.321

1999	--	2000	600.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

18.1.44.2.327 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

CAPITOLO S/ 6139

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI FRA ENTI LOCALI, SOCIETA' DAGLI STESSI PARTECIPATE, NONCHE' A SOCIETA' SPORTIVE, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E GRUPPI SPORTIVI AZIENDALI SULLA SPESA AMMISSIBILE, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE AD ESSI ASSIMILABILI, IVI COMPRESI LE OPERE ACCESSORIE PER L'ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DI IMPIANTI INUTILIZZATI O DISTRUTTI; DALLA LORO DESTINAZIONE ORIGINARIA, NONCHE' PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO O DI RICOSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI O DISTRUTTI RELATIVAMENTE A IMPIANTI E ATTREZZATURE DI INTERESSE INTERPROVINCIALE E REGIONALE

ART. 5, COMMA PRIMO, LETT. B), L.R. 19.8.1980 N. 43 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 18.5.1995 N. 23 E DA ULTIMO INTEGRATO DALL'ART. 58, COMMA 1, L.R. 20.4.1999 N. 9, ART. 5, COMMA TERZO, L.R. 18.8.1980 N. 43 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ART. 1, L.R. 18.5.1992 N. 23, ART. 35, COMMA 1, L.R. 9.3.1988 N. 10 COME MODIFICATO DALL'ART. 25, COMMA 4, L.R. 9.7.1990 N. 29

1999	--	2000	200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 6141

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' O IN CONCESSIONE

ART. 68, COMMA 1, L.R. 26.9.1995 N. 39

1999	--	2000	200.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 18.1.44.2.327

1999	--	2000	400.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

54.2.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/4

INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI

1999	--	2000	-1.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 9710/82

INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT

1999	--	2000	-1.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

TOTALE: 54.2.8.2.9

1999	--	2000	-2.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 37;

2.2.61.1.34 CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI PROPRIETARI DI FONDI NELLE ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE

CAPITOLO S/ 6173

CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA CONCESSIONE AI PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI RESIDENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE DI SUSSIDI CORRISPONDENTI ALLE SPESE CONNESSE AD OPERAZIONI DI PERMUTA E COMPRAVENDITA DEI FONDI MBOESTMI
ART. 3 L.R. 7.2.1992 N. 8

1999	--	2000	32.510.974	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

2.2.61.2.37 CONTRIBUTI NEL SETTORE AGRICOLO A TITOLO DI INDENNITA' COMPENSATIVA

CAPITOLO S/ 6187

ASSEGNAZIONE ALLE COMUNITA' MONTANE DI FONDI PER LA CONCESSIONE AGLI IMPRENDITORI SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE COOPERATIVE, ALLE SOCIETA' SEMPLICI ED ALLE SOCIETA' DI PERSONE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, DI UN' INDENNITA' COMPENSATIVA DEGLI SVANTAGGI NATURALI INSITI NEI TERRITORI NEI QUALI OPERANO - INTERVENTI NON COFINANZIATI
ARTT. 1, 2, 3, 4, 5 L.R. 13.8.1986 N. 34, ART. 6 L.R. 13.8.1986 N. 34 COME MODIFICATI DALL' ART. 2 L.R. 28.9.1991 N. 38, DALL' ART. 3 L.R. 6.11.1995 N. 42, E DALL' ART. 14 L.R. 10.1.1996 N. 6

1999	--	2000	86.857.695	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

2.2.62.2.40 CONTRIBUTI DI PARTE CAPITALE ALL' AGRIMONT PER I CENTRI DI INNOVAZIONE

CAPITOLO S/ 7916

(DI NUOVA ISTITUZIONE)
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' "AGROMONT S.P.A." PER L' ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E L' APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE NELLE AREE DI CUI ALL' ART. 9 DELLA L. 11.11.1982, N. 828 (FONDI REGIONALI)
ART. 9 L. 11.11.1982 N. 828, ART. 2, COMMA 2 LETTERA A), L.R. 31.10.1987 N. 36 COME SOSTITUITO DALL'ART. 5 L.R. 7.8.1989 N. 16 E MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 3, L.R. 25.6.1993 N. 52

1999	--	2000	2.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

2.2.63.2.445 INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO

CAPITOLO S/ 8525

FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
ARTT. 1, 2, 3, 10, 11, 17, 20, 24, 42, COMMA 2, LETT. B), L.R. 14.1.1998 N. 1, ART. 56, COMMA 2, L.R. 14.1.1998 N. 1, ART. 40, COMMA 1, L.R. 20.4.1999 N. 9

1999	--	2000	6.700.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

2.2.61.2.350 CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE ANCHE AGRITURISTICO

CAPITOLO S/ 6298

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AGLI OPERATORI AGRITURISTICI A SOLLIEVO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO IN LINEA INTERESSI A RATA COSTANTE DEI MUTUI DA STIPULARE PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA IVI COMPRESI L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DEI LOCALI PER ALLIESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ED ALTRE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL' ATTIVITA' AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRITURISTICA, PER INTERVENTI RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA NONCHE' PER REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALLA ATTIVITA' AGRITURISTICA
ART. 17 L.R. 22.7.1996 N. 25

LIMITE 2

1999	-	2000	-400.000.000	2001	400.000.000	2002	-400.000.000
2000 - 2008		400.000.000					

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 37)

(CONTINUA)

CAPITOLO 5/ 6299

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI AI TERMINI DELLA L. 5.7.1928, N. 1760, DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, APPITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTICIPANTI E SALARIATI, NONCHE' DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 1 L.R. 16.5.1973 N. 45, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

LIMITE 21

1999	--	2000	200.000.000	2001	200.000.000	2002	200.000.000
2000 - 2019		200.000.000					

TOTALE: 22.1.61.2.350

1999	--	2000	-200.000.000	2001	-200.000.000	2002	-200.000.000
------	----	------	--------------	------	--------------	------	--------------

22.1.61.2.352 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO FONDARIO (ANCHE AI FINI DELL' ATTIVITA' AGRITURISTICA)

CAPITOLO 5/ 6300

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI

ART. 4 L.R. 20.7.1967 N. 16 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 80, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12

1999	-	2000	1.000.000.000	2001	--	2002	-
------	---	------	---------------	------	----	------	---

CAPITOLO 5/ 6302

CONTRIBUTI A PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI ED ASSOCIATI, AD ENTI, COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER L' IMPIANTO DI FRUTTETI RAZIONALI, L' ISTITUZIONE DI VIVA: IN ZONE (DONNE AD ACCOGLIERE), NONCHE' PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI CONTENUTO VARIO INERENTI AI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO, E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI OCCORRENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

ARTT. 4, 5 L.R. 30.12.1967 N. 28, ART. 7 L.R. 10.12.1967 N. 29 AROGATI DA ART. 80, COMMA 1, LETT. H), L.R. 13.7.1998 N. 12, CON EFFETTO EX ART. 93 COMMA 1, L.R. 12/1998

1999	--	2000	500.000.000	2001	-	2002	-
------	----	------	-------------	------	---	------	---

CAPITOLO 5/ 6305

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI SOSTITUTIVE DI QUELLE PREVISTE DALL' ART. 16 DELLA L. 27.10.1966, N. 910

ART. 1 L.R. 13.6.1973 N. 48, ART. 2 L.R. 13.6.1973 N. 48 COME INTEGRATI DALL' ART. 6 L.R. 5.11.1973 N. 50 E DALL' ART. 19 L.R. 12.8.1975 N. 58

1999	--	2000	500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 6308

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATI ALLA MANIPOLAZIONE, LAVAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

ART. 2 L.R. 21.3.1968 N. 13, ART. 51, COMMA 3, L.R. 6.2.1996 N. 9

1999	--	2000	1.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TOTALE: 22.1.61.2.352

1999	--	2000	3.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

22.1.61.2.898 ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI

CAPITOLO 5/ 6310

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI FABBRICATI E L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE, Fisse E MOBILI, OCCORRENTI PER L' ALLEVAMENTO DEL BESTIAME NELLE MALGHE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLE MALGHE E DI QUELLA INTERNA AI PASCOLI

ART. 4 L.R. 20.7.1967 N. 16 COMMA 1, NUMERO 5

1999	--	2000	1.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TABELLA F ; RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 37)					
(CONTINUA)					

22.2.61.2.362 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE DI BONIFICA ED ALTRE OPERE PUBBLICHE

CAPITOLO S/ 6556

SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE

ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 31.6.1965 N. 16 COME INTEGRATO DALL' ART. 2 L.R. 12.8.1975 N. 58 , 2 DALL' ART. 6 L.R. 29.6.1983 N. 70 E DA ULTIMO ABBROGATO DALL' ART. 90 , COMMA 1 , LETT A) L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 12/1998

1999	--	2000	5.900.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 6740

[DI NUOVA ISTITUZIONE]

SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI DIFESA E VIVIFICAZIONE DELLE ACQUE NELLE VALLI DA PESCA DI CARLINO ED IN ALCUNE VALLI DI MARANO LAGUNARE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PROGETTO FIMI) ART. 8 , COMMA 62 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	2.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TOTALE: 22.2.61.2.362

1999	--	2000	8.400.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

22.2.61.2.363 SPESE PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE E INFRASTRUTTURE COLLETTIVE

CAPITOLO S/ 6572

CONTRIBUTI AI COMUNI E LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

22.3.61.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

CAPITOLO S/ 6800

CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

ART. 6 , COMMA 1 , LETT. D) , D.R. 11.5.1993 N. 18 , ART. 49 , COMMA 26 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 26.4.1999 N. 11 , ART. 6 , COMMA 17 , 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	96.040.700	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

22.3.61.1.370 CONTRIBUTI ALL' ERSA PER ATTIVITA' DI SVILUPPO AGRICOLO

CAPITOLO S/ 6801

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL' ERSA PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' NEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO, DI INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA, DIMOSTRAZIONE E DIVULGAZIONE IN AGRICOLTURA

ART. 9 L.R. 17.6.1988 N. 49

1999	--	2000	96.040.700	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

22.3.61.1.371 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL FUNZIONAMENTO E L' ATTIVITA'

CAPITOLO S/ 6401

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA

L. 29.6.1929 N. 1366 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 1 L.R. 8.7.1977 N. 34 , ART. 2 L.R. 8.7.1977 N. 34 COME INTEGRATI DALL' ART. 1 L.R. 23.2.1981 N. 11 E DALL' ART. 52 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47

1999	--	2000	1.800.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

TABELLA F RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 171

(CONTINUA)

22.3.61.1.870 PROMOZIONE E SVILUPPO DELL' AGRITURISMO

CAPITOLO 5/ 6901 (MODIFICA DENOMINAZIONE)

FINANZIAMENTO TRAMITE L' ERSA DEI PROGRAMMI DEI CONSORZI O DI ALTRE FORME ASSOCIATIVE FRA OPERATORI AGRITURISTICI E DELLE ORGANIZZAZIONI AGRITURISTICHE PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO REGIONALE PER L' ATTIVAZIONE DI SERVIZI E LA PROMOZIONE DELL' AGRITURISMO, IVI COMPRESA LA PROMOZIONE E VENDITA DI SOGGIORNI E PRESTAZIONI ACCESSORIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CREAZIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI AGRITURISTICI COL SUPPORTO DI STRUMENTI INFORMATICI
 ART. 15 , COMMA 2 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALL' ART. 94 , COMMA 2 , D.L.F. 9.11.1998 N. 13 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25

1999	--	2000	-	2001	--	2002	--
------	----	------	---	------	----	------	----

22.3.61.2.379 SPESE PER GLI OSSERVATORI DELLE MALATTIE DELLE PIANTE E LA LOTTA FITOPATOLOGICA

CAPITOLO 5/ 7028

FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA - FONDI REGIONALI
 ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETT. A) , L. 8.11.1986 N. 752

1999	--	2000	100.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

22.3.61.2.381 CONTRIBUTI PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOZIONALI E PER L' ATTIVITA' DEI CONSORZI ZONE VITIVINICOLE

CAPITOLO 5/ 7016

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI
 ART. 29 L.R. 27.11.1981 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 , COMMA 5 , L.R. 25.3.1996 N. 16

1999	-50.000.000	2000		2001	--	2002	
------	-------------	------	--	------	----	------	--

22.3.61.2.382 CONTRIBUTI PER L' ASSISTENZA E LA CONSULENZA ALLE IMPRESE AGRICOLE

CAPITOLO 5/ 6997

CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER LE IMPRESE AGRICOLE
 ART. 12 , COMMA 3 , LETT. A) , L.R. 12.2.1998 N. 3

1999	-500.000.000	2000	-500.000.000	2001	--	2002	
------	--------------	------	--------------	------	----	------	--

22.5.61.2.388 CONTRIBUTI AI CONSORZI PER IL FONDO RISCHI E IL PATRIMONIO DI GARANZIA

CAPITOLO 5/ 7257

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL FONDO RISCHI E DEL PATRIMONIO DI GARANZIA DESTINATI ALLA PRESTAZIONE DI GARANZIE ALLE IMPRESE AGRICOLE SOCIE
 ART. 12 , COMMA 3 , LETT. B) , L.R. 12.2.1998 N. 3

1999	-3.000.000.000	2000		2001		2002	
------	----------------	------	--	------	--	------	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 37)

(CONTINUA)

22.6.28.1.952 SPESE RELATIVE AL SETTORE FAUNISTICO E VENATORIO

CAPITOLO S/ 4259 (MODIFICA DENOMINAZIONE)

SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHE' PER I RELATIVI ONERI RIPLESSI DEL PERSONALE DI CUI ALL' ART. 40, COMMI 10, 10 BIS E 11, DELLA L.R. 31.12.1999, N. 30 ART. 40, COMMI 10, 11, L.R. 31.12.1999 N. 30

1999	2000	2001	2002
--	--	--	--

23.2.62.1.204 ONERI FINANZIARI DIVERSI

CAPITOLO S/ 8392

ONERI DERIVANTI DA OBBLIGAZIONI INTERVENUTE, RELATIVE A LEGGI REGIONALI DI AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI

L.R. 11.11.1965 N. 25, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, L.R. 6.12.1976 N. 63, CAPO III L.R. 23.7.1984 N. 30, ART. 6, COMMA 201, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	2000	2001	2002
--	31.641.113	--	--

23.2.62.2.309 CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE E IL RICICLAGGIO DEI REFLUI

CAPITOLO S/ 7811

CONTRIBUTI UNA TANTUM A IMPRESE, COOPERATIVE, SOCIETA' MISTE O DI TIPO CONSORTILE TRA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI PER L' ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AD ATTIVARE E MODIFICARE I PROCESSI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI AL FINE DI RIDURRE LA QUANTITA' O LA PERICOLOSITA' DEI REFLUI, NONCHE' PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DELLE SOSTANZE COOPERATE E RESIDUATE DALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, AI SENSI DELL' ART. 15, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. 3.6.1978, N. 47, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

ART. 15 L.R. 3.6.1978 N. 47 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 34 L.R. 20.1.1992 N. 3 E MODIFICATO DALL' ART. 5 L.R. 3.2.1993 N. 3 E DALL' ART. 10 L.R. 11.3.1993 N. 8, ART. 11 L.R. 11.3.1993 N. 8

1999	2000	2001	2002
--	-2.500.000.000	--	--

25.1.63.2.008 PROMOZIONE ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8647

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELLA COSTITUENZA SOCIETA' PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL SETTORE ARTIGIANO

ART. 6, COMMA 80, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	2000	2001	2002
--	1.000.000.000	--	--

25.1.63.1.443 CONTRIBUTI PER LA REVISIONE DELLE COOPERATIVE

CAPITOLO S/ 8791

SPESE PER LA REVISIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE COOPERATIVE, PER L' ISTITUZIONE DEI CORPI PER REVISORI DI COOPERATIVE E PER LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE QUANDO MANCHI O SIA INSUFFICIENTE L' ATTIVO

ARTT. 21, 22 L.R. 19.1.1968 N. 4, ART. 22 BIS L.R. 19.1.1968 N. 4 COME INSERITO DALL' ART. 4 L.R. 29.4.1978 N. 32, ARTT. 21, 23 L.R. 20.11.1982 N. 79, ART. 22 L.R. 20.11.1982 N. 79 COME MODIFICATO DALL' ART. 3 L.R. 27.3.1986 N. 11

1999	2000	2001	2002
--	200.000.000	--	--

26.1.63.2.447 CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER INVESTIMENTI

CAPITOLO S/ 8791

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI PER L' ADEBIAMENTO DEL POSTO DI LAVORO E PER LE SPESE DI INVESTIMENTO

ART. 9, COMMA 1, LETT. A), ART. 11, COMMA 3, L.R. 7.2.1992 N. 7

1999	2000	2001	2002
--	700.000.000	--	--

TABELLA F RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 COMMA 37)

(CONTINUA)

27.1.64.1.478 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE DI ENTI DEL SETTORE TERZIARIO

CAPITOLO S/ 9081

CONCORSO NELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO, AVVIO E FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI ASSOCIATA ALLA NETWORK CON SEDE A NEW YORK DELL' ASSOCIAZIONE DEI WORLD TRADE CENTERS (WTC)

ART. 11, COMMA 16, L.R. 12.2.1998 N. 3

1999	-	2000	-250.000.000	2001	250.000.000	2002	--
------	---	------	--------------	------	-------------	------	----

27.2.64.2.484 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL MEDIO CREDITO PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE COMMERCIALI

CAPITOLO S/ 9141

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FORMA ATTUALIZZATA ALL' ISTITUTO DEL MEDIO CREDITO DEL PRIORE - VENEZIA GIULIA S.P.A. PER L' ATTIVAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI, DI SERVIZI E DI STUDI PROFESSIONALI PER L' AMMODERNAMENTO DEGLI ESERCIZI, DEI MAGAZZINI E DEGLI UFFICI, PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE NONCHE' PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

ART. 6, COMMA 1, L.R. 26.8.1996 N. 16 COME MODIFICATO DALL' ART. 8, COMMA 40, L.P. 15.2.1999 N. 4, ART. 24, COMMA 1, L.R. 19.4.1999 N. 8

1999	-	2000	5.000.000.000	2001	--	2002	--
------	---	------	---------------	------	----	------	----

27.3.64.2.488 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

CAPITOLO S/ 9149

INDENNIZZI ALLE IMPRESE COMMERCIALI CONCESSI SECONDO LE MODALITA' E I LIMITI DI CUI ALL' ARTICOLO 25, COMMA 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998

ART. 6, COMMA 9B, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	-300.000.000	2001		2002	
------	----	------	--------------	------	--	------	--

CAPITOLO S/ 9151

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI A FAVORE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI, AL FINE DI FAVORIRE LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

ART. 1 L.R. 8.4.1992 N. 25, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

LIMITE 10

1999	-	2000	10.000.000	2001	10.000.000	2002	10.000.000
		2000 - 2009	10.000.000				

TOTALE: 27.2.64.2.488

1999	-	2000	-290.000.000	2001	10.000.000	2002	10.000.000
------	---	------	--------------	------	------------	------	------------

28.1.64.1.498 FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELL' AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

CAPITOLO S/ 9201

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER LE INIZIATIVE COMMISSIONATELE DALLA REGIONE

ART. 2, COMMA QUARTO, L.R. 9.5.1981 N. 26 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 13.6.1983 N. 50, ART. 154, COMMA 5, L.R. 28.4.1994 N. 5, ARTT. 62, 64 L.R. 25.10.1994 N. 14, ART. 3, COMMI 11, 15, L.R. 5.11.1997 N. 33, ART. 17, COMMA 19, L.R. 12.2.1998 N. 3, ART. 11, COMMA 15, L.R. 15.2.1999 N. 4

1999	--	2000	1.500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

28.1.64.1.779 PROMOZIONE TURISMO

CAPITOLO S/ 9199

CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI ALLA PROMOZIONE DELL' IMMAGINE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E PER L' INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO

ART. 6, COMMA 137, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	-	2000	1.500.000.000	2001		2002	
------	---	------	---------------	------	--	------	--

TABELLA F		RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 17)	
(CONTINUA)			

28.2.64.2.510 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

CAPITOLO 5/ 9261

CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE, L' ALLESTIMENTO, L' AMPLIAMENTO, L' AMMODERNAMENTO, L' ARREDAMENTO OD IL RINNOVO DELL' ARREDAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL' ARIA APERTA E DELLE STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE, DI CUI AI TITOLI II E III DELLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1988, N. 39 E L' ADATTAMENTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A DETTE STRUTTURE RICETTIVE

ART. 2 , COMMA PRIMO , LETTERA B), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1 L.R. 4.5.1993 N. 17 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1999	--	2000	280.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 9262

CONTRIBUTI PLURIENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE NONCHE' PER L' ACQUISTO DI AREE CON DESTINAZIONE TURISTICO-RICETTIVA

ART. 1 L.R. 13.5.1995 N. 20 COME SOSTITUITO DALL' ART. 9 L.R. 4.5.1993 N. 17 , ART. 5 L.R. 13.5.1995 N. 20

LIMITE 21

1999	-380.000.000	2000	-380.000.000	2001	-380.000.000	2002	-140.000.000
1999	2018		-380.000.000				

CAPITOLO 5/ 9313

CONTRIBUTI A IMPRESE, ORGANISMI ASSOCIATI E SOCCETTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E TURISTICHE NEI CENTRI URBANI, NELLE PERIFERIE E NELLE AREE RURALI E MONTANE - FONDI REGIONALI

ART. 8 , COMMA 12 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 16 , COMMA 24 , L.R. 13.9.1999 N. 25

1999	--	2000	300.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE 28.2.64.2.510

1999	380.000.000	2000	200.000.000	2001	380.000.000	2002	360.000.000
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

29.2.64.2.584 CONFERIMENTO AL FONDO DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZI

CAPITOLO 5/ 9320

CONFERIMENTO AL FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 106 , COMMA 20 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 13 , COMMA 55 , L.R. 3.7.2002 N. 10

1999	--	2000	5.000.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

30.4.61.2.606 OBIETTIVO COMUNITARIO 5A

CAPITOLO 5/ 7335

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 950/97 E DEL RELATIVO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE AZIENDALI, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE COMUNITARIA E STATALE ,

REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 950 , ART. 14 , COMMA 34 , L.R. 12.2.1998 N. 1

1999	-1.055.653.279	2000	--	2001	--	2002	--
------	----------------	------	----	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 7360

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 951/97 E DEL RELATIVO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE COMUNITARIA E STATALE

REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 951 , ART. 14 , COMMA 37 , L.R. 12.2.1998 N. 1 COME MODIFICATO DALL' ART. 21 , COMMA 1 , L.R. 6.7.1998 N. 11 E INTEGRATO DAGLI ARTT. 10, COMMI 6, 7, 8, 11, COMMA 4 L.R. 22.12.1998 N. 17

1999	-5.000.000.000	2000	--	2001	--	2002	--
------	----------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE 30.4.61.2.606

1999	5.255.653.279	2000	--	2001	--	2002	--
------	---------------	------	----	------	----	------	----

TABELLA Y : RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 3)

(CONTINUA)

30.4.81.2.808 OBIETTIVO COMUNITARIO 5A

CAPITOLO S/ 480

FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 950/97 E DEL RELATIVO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 1994-1999 PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE AZIENDALI, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELLE QUOTE COMUNITARIE E STATALI
REGOLAMENTO C.E.E. 20.5.1997 N. 950 , ART. 14 , COMMA 34 . L.R. 12.2.1998 N. 3

1999	2.250.000.000	2000	--	2001	-	2002

54.2.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/91

FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO PRIORITARIO NELL' AMBITO DEL PIANO REGIONALE RELATIVO ALL' USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - REISCRIZIONE FONDI

1999	-	2000	5.000.000.000	2001	--	2002	--

CAPITOLO S/ 9710/112

PROGRAMMI DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE ZOOTECNICA

1999	--	2000	-1.800.000.000	2001	--	2002	--

CAPITOLO S/ 9710/118

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE

1999	--	2000	2.000.000.000	2001	--	2002	--

CAPITOLO S/ 9710/119 (DI NUOVA ISTITUZIONE)
INTERVENTI PER L' IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

1999	--	2000	1.000.000.000	2001	--	2002	--

TOTALE: 54.2.8.2.9

1999	--	2000	2.200.000.000	2001	--	2002	--

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA 9 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 2)

32.2.64 2.510 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

CAPITOLO S/ 9275

CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LE INIZIATIVE DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL NUMERO 1 ED AL NUMERO 5 DELL' ART. 1 DELLA L.R. 13.5.1985, N. 20 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE, DA REALIZZARE NELLE AREE DI CUI ALL' ART. 1 DELLA L. 11.11.1982, N. 828
ART. 47 L.R. 29.6.1983 N. 70

LIMITE !

1999	2000	2001	2002
-918.110.000	-918.110.000	-918.110.000	918.110.000
2000 - 2002		-918.110.000	

32.1.24.1.636 SPESE DIRETTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALL' OPERA DI RICOSTRUZIONE

CAPITOLO S/ 9411

RIMBORSI AI COMUNI PER LE PRESTAZIONI E GLI ADEMPIMENTI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI TELLURICI DELL' ANNO 1976, NONCHE' SPESE CONNESSE CON LE PRESTAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AUSILIARI, AI SENSI DELL' ART. 23 DELLA L. 8.8.1977, N. 546
ARTT. 7, 8, COMMA SECONDO, 32, COMMA SECONDO, 36 L.R. 20.6.1977 N. 30, ART. 1, COMMA TERZO L.R. 24.1.1978 N. 7, ART. 15 L.R. 4.7.1979 N. 35

1999	2000	2001	2002
214.100.907			

CAPITOLO S/ 9421

SPESE E COMPENSI, ANCHE A TITOLO DI RIMBORSO, PER INCARICHI, COLLABORAZIONI, RILEVAZIONI, ACCERTAMENTI E COLLAUDI, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE A PERSONALE ESTERNO ALL' AMMINISTRAZIONE E QUELLE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI, NONCHE' RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA DELLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI NON IRREMIEDIABILI DANNEGGIATI
ART. 2 L.R. 7.6.1976 N. 17, ART. 16 L.R. 25.7.1976 N. 33, ART. 14 L.R. 27.8.1976 N. 48, ART. 2, COMMA SECONDO, L.R. 4.7.1979 N. 35, ART. 1, COMMA TERZO, ART. 12, COMMA SEPTIMO, ART. 16 L.R. 19.12.1984 N. 53, ART. 63 L.R. 19.12.1986 N. 55, ART. 96 L.R. 2.5.1988 N. 26, ART. 2, COMMA 2, L.R. 7.9.1990 N. 44, ART. 104, COMMA 5, L.R. 18.10.1990 N. 50, ART. 5, COMMI 1, 2, L.R. 27.12.1991 N. 64, ARTT. 02, 111 L.R. 8.8.1993 N. 37

1999	2000	2001	2002
150.484.102	-		

TOTALE: 32.1.24.1.636

1999	2000	2001	2002
-364.585.009	--	--	--

32.1.24.1.813 SPESE DIRETTE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CONNESSI ALL' OPERA DI RICOSTRUZIONE

CAPITOLO S/ 461

SPESE DIRETTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ADEMPIMENTI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DELL' ANNO 1976, LA CUI ESECUZIONE SIA STATA CURATA DALLA SEGRETERIA GENERALE STRAORDINARIA
ART. 36 L.R. 30.6.1977 N. 30, ART. 11 L.R. 4.7.1979 N. 35, ART. 29 L.R. 8.6.1991 N. 37

1999	2000	2001	2002
--	214.100.907	--	--

CAPITOLO S/ 463

SPESE E COMPENSI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DI GRUPPI DI CONSULENZA
ART. 9 L.R. 13.5.1988 N. 30

1999	2000	2001	2002
--	150.484.102	--	--

TOTALE: 32.1.24.1.813

1999	2000	2001	2002
--	364.585.009	--	--

TABELLA G : RELATIVA ALL' ARTICOLO 7 COMMA 2;

(CONTINUA)

32.1.24.2.644 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE

CAPITOLO 5/ 9500

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE TIPOLOGIE PREVISTE DAL TITOLO V DELLA L.R. 23.12.1977, N. 63, RELATIVI AD OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE NONCHE' AD OPERE DI PUBBLICA UTILITA'

TITOLO V L.R. 23.12.1977 N. 63, ART. 7, COMMI 5, 6, L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	7.313.407.118	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 9512

FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, NONCHE' PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

ARTT. 8, 10 L.R. 20.6.1977 N. 30, ART. 40 L.R. 23.12.1977 N. 63, ART. 75, COMMA PRIMO, PUNTO 67, L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 L.R. 19.9.1996 N. 40, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 4, COMMA SESTIMO, ARTT. 52, 55, 66 L.R. 4.7.1979 N. 35, ART. 8 L.R. 2.9.1980 N. 45 COME MODIFICATO DALL' ART. 44 L.R. 18.12.1984 N. 53, ART. 1 L.R. 10.12.1981 N. 81, ART. 62 L.R. 18.12.1984 N. 53 COMMI 3, 4 DELL' ART. 3 L.R. 7.9.1990 N. 44, ARTT. 19, 26, 43, 67, 105 L.R. 18.10.1990 N. 50, ARTT. 2, 3, 4, 11, 12, COMMA 1, 14, 15, COMMA 1, 21, 24 L.R. 8.6.1993 N. 37, ARTT. 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, COMMA 3, L.R. 8.6.1993 N. 37, ARTT. 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 L.R. 8.6.1993 N. 37, ART. 125, COMMA 2, L.R. 8.6.1993 N. 37, ART. 14, COMMA 5, L.R. 19.9.1996 N. 40 COME MODIFICATO DALL' ART. 134, COMMA 19, L.R. 9.11.1998 N. 13, ART. 67, COMMA 1, ART. 68, COMMA 1, L.R. 19.9.1996 N. 40, COMMI 22, 36, 38, 43, 48, 56, 60, 62 DELL' ART. 119, COMMI 4, 33, 60, 84 DELL' ART. 140 L.R. 9.11.1998 N. 13

1999	700.000.000	2000	--	2001	--	2002	--
------	-------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE: 32.1.24.2.644

1999	-700.000.000	2000	7.313.407.118	2001	--	2002	--
------	--------------	------	---------------	------	----	------	----

32.1.24.2.645 FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE

CAPITOLO 5/ 9620

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, COSTITUITO CON I CONTRIBUTI SPECIALI PLURIENNALI ASSEGNATI DALL'O SCATO

LIMITI 1

1999	--	2000	81.890.000	2001	918.110.000	2002	918.110.000
		2000	-81.890.000	2001	918.110.000	2002	918.110.000

CAPITOLO 5/ 9621

FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1999	2.492.824.227	2000	-4.559.201.441	2001	--	2002	--
------	---------------	------	----------------	------	----	------	----

TOTALE: 32.1.24.2.645

1999	2.492.824.227	2000	-4.640.291.441	2001	918.110.000	2002	918.110.000
------	---------------	------	----------------	------	-------------	------	-------------

32.1.24.2.811 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE

CAPITOLO 5/ 466

FINANZIAMENTI PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNALI ANNUALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI, DELEGATI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALLA SEGRETERIA GENERALE STRAORDINARIA

ART. 40 L.R. 23.12.1977 N. 63, ARTT. 10, 11, 28 L.R. 4.7.1979 N. 35, ART. 12 L.R. 18.12.1984 N. 53, ART. 14, COMMA 12, L.R. 3.7.2000, N. 13

1999	--	2000	700.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA H (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6 COMMA 23)

1.3.1.1.12 SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPITOLO 5/ 50

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.)
ARTT. 1 , 2 , 3 L.R. 27.4.1972 N. 22

1999	-	2000	-900.000.000	2001	--	2002	--
------	---	------	--------------	------	----	------	----

3.3.3.1.53 SPESE DIRETTE PER LA DOCUMENTAZIONE DELL' ATTIVITA' REGIONALE

CAPITOLO 5/ 400

SPESE PER LA REDAZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI ARTICOLI, NOTIZIARI, BOLLETTINI, MANIFESTI E GIORNALI MURALI, DOCUMENTAZIONI, OPUSCOLI, MONOGRAFIE, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI, PER INFORMAZIONI RADIO-TELEVISIVE E PER ASSUNZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE FOTOCINEMATOGRAFICO AL FINE DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DEI PROBLEMI REGIONALI E DI DOCUMENTARE L' ATTIVITA' E GLI INTERVENTI DELLA REGIONE NONCHE' PER SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
PUNTO 4, (LETT. A), DELL' ART 1 L.R. 29.10.1965 N. 23 , ART. 2 L.R. 26.8.1971 N. 43 , ART. 46 BIS , COMMA 1 , (LETT. D), L.R. 1.3.1986 N. 7 (COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA 2 L.R. 20.2.1995 N. 12 , ART. 42 , COMMA 3 , L.R. 9.9.1997 N. 31

1999	--	2000	500.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 416

SPESE PER LA CONVENZIONE CON LA SEDE RAI ORG. FRIULI-VENEZIA GIULIA PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI DELLA REGIONE ANCHE ATTRAVERSO LE TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE
ART. 8 , COMMA 2) , L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	--	2000	50.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 3.3.3.1.53

1999	--	2000	550.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

4.1.12.1.14 SPESE PER INDAGINI E RILEVAZIONI STATISTICHE

CAPITOLO 5/ 1950

SPESE PER INDAGINI, RILEVAZIONI E ACQUISIZIONE DATI STATISTICI DI INTERESSE REGIONALE
ART. 171 , COMMI 1 , 4 , L.R. 20.4.1994 N. 5

1999	-	2000	100.000.000	2001	--	2002	--
------	---	------	-------------	------	----	------	----

10.4.9 2.861 PARTECIPAZIONE SOCIETA' AEROPORTUALI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

CAPITOLO 5/ 1301

(DI NUOVA ISTITUZIONE)
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PER AZIONI PER IL RILANCIO DELL' AEROPORTO "GIORGIO AMEDEO D' AGOSTA" DI GORIZIA
ART. 38 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13

1999	--	2000	200.000.000	2001	-	2002	--
------	----	------	-------------	------	---	------	----

52.1.1.1) 646 SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO 5/ 99

SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE, ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE E QUELLE PER L' ACQUISTO E LE AFFITTANZE DI BENI IMMOBILI NONCHE' QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L' USO DEGLI UFFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI

ART. 20 TER , COMMA 1 , L.R. 24.6.1993 N. 49 COME INSERITO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ARTT. 3 , 11 , 12 , 19 , 21 L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 17.8.1996 N. 31 , ART. 13 L.R. 26.8.1996 N. 35 , ART. 42 , COMMA 2 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 19 , COMMA 11 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 17.4.2000 N. 8

(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

1999	-	2000	600.000.000	2001	--	2002	--
------	---	------	-------------	------	----	------	----

TABELLA II (RELATIVA ALL' ARTICOLO 8 COMMA 23)

(CONTINUA)

52.1.2.1.648 SPESE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

CAPITOLO S/ 301

FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SPESE RISERVATE
ART. 2 L.R. 16.4.1969 N. 3

1999	2000	20.000.000	2001	2002
				--

CAPITOLO S/ 303

SPESE PER L'ACQUISTO DI COPPE, MEDAGLIE, PUBBLICAZIONI ED ALTRI OGGETTI SIMILARI, DA ASSEGNARE PER
ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA
ART. 8, COMMA 51 L.R. 22.2.2000 N. 2

1999	2000	-20.000.000	2001	2002
--			--	-

TOTALE: 52.1.2.1.648

1999	2000	--	2001	2002
			--	--

52.2.4.1.650 BENEFICI RISARCITORI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE E ONERI ASSICURATIVI

CAPITOLO S/ 570

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PER I DIPENDENTI REGIONALI PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DI CUI AL PUNTO DALL' 1) AL 5) DEL PRIMO COMMA DELL' ART. 153 DELLA L.R. 31.8.1981
N. 53

1999	2000	1.089.000.000	2001	2002
			--	--

52.2.4.1.662 FONDO CONTRATTAZIONE

CAPITOLO S/ 9035

FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 1996-1997 NEL PERSONALE REGIONALE,
IVI COMPRESA L' AREA DIBIGENZIALE
ART. 9, COMMA 1, LETT. b) , ART. 24, COMMA 1, L.R. 16.4.1989 N. 7

1999	2000	--	2001	2002
-2.364.914.806			--	

52.3.1.1.664 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE DI GESTIONE

CAPITOLO S/ 156

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE
REGIONALE
ART. 1 L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 42 L.R. 1.2.1991 N. 4, ART. 8, COMMA 5
L.R. 12.11.1996 N. 47, ART. 6, COMMA 2, L.R. 14.1.1998 N. 1, ART. 10 L.R. 25.2.2000 N. 4, COMMA
3 BIS ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7, COMMA 5, L.R. 6.5.2000 N. 1
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

1999	2000	-100.000.000	2001	2002
--				--

52.3.1.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

CAPITOLO S/ 180

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI
SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ARTT. 1, 2, 3 L.R. 27.4.1972 N. 22, ART. 8, COMMA 5, L.R. 12.11.1996 N. 47, ART. 6, COMMA
2, L.R. 14.1.1998 N. 1, ART. 19, COMMA 1, L.R. 12.2.1998 N. 3, ART. 10 L.R. 25.2.2000 N. 4,
COMMA 3 BIS ART. 7 L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7, COMMA 5, L.R. 6.5.2000 N. 1,
ART. 20 BIS L.R. 11.11.1996 N. 46 COME INSERITO DALL' ART. 1, COMMA 17, L.R. 3.7.2000 N. 13,
ART. 38, COMMA 2, L.R. 20.3.2000 N. 7
(SPESA DI FUNZIONAMENTO)

1999	2000	1.200.000.000	2001	2002

TABELLA H | RELATIVA ALL' ARTICOLO 8 COMMA 23 |

CONTINUA |

52.3.9.2.678 SPESE PER LE SEDI DEGLI UFFICI REGIONALI

CAPITOLO 5/ 1497

SPESE PER L' ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI, NONCHE' PER L' ACQUISTO E L' ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITA', PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 1 L.R. 14.10.1965 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 53 L.R. 11.5.1988 N. 28 , ART. 9 L.R. 22.12.1971 N. 57 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 23.12.1980 N. 75 , ART. 9 L.R. 16.8.1982 N. 53

1999	--	2000	5.000.000.000	2001	5.000.000.000	2002	--
------	----	------	---------------	------	---------------	------	----

52.3.9.2.681 SPESE INERENTI IL PATRIMONIO DEL COMPRESORIO DI CAVE DEL PREDIL

CAPITOLO 5/ 1511 (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL RECUPERO DEL COMPRESORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO

ART. 2, COMMA 2, ART. 5 L.R. 18.1.1999 N. 2, COMMA 1 BIS, ART. 8 L.R. 18.1.1999 N. 2 COME INSERITO DALL'ART. 15, COMMA 13, L.R. 3.7.2000 N. 13, ART. 25, COMMA 4, L.R. 9.5.2000 N. 11

SPESA RIPARTITA

1999	--	2000	2.500.000.000	2001	5.000.000.000	2002	5.000.000.000
		2000	2.500.000.000	2001	5.000.000.000	2002	5.000.000.000
		2003	5.000.000.000	2004	5.000.000.000		

52.4.4.1 686 EROGAZIONI RELATIVE ALL' INDENNITA' DI BUONASCITA CHE SI COMPENSANO IN ENTRATA

CAPITOLO 5/ 600

EROGAZIONE DELL' INDENNITA' DI BUONASCITA SPETTANTE AL PERSONALE REGIONALE CESSATO DAL SERVIZIO

ART. 141 L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 36 L.R. 19.10.1984 N. 49 , ART. 100 , COMMA 5 , L.R. 27.2.1996 N. 18 , ART. 17 L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 3 L.R. 1.4.1996 N. 19

(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

1999	--	2000	2.800.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

CAPITOLO 5/ 601

EROGAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE SULL' INDENNITA' DI BUONASCITA AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO

ART. 141 L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ART. 17 L.R. 7.5.1996 N. 20

(SPESA OBBLIGATORIA E DI FUNZIONAMENTO)

1999	--	2000	-2.800.000.000	2001	--	2002	--
------	----	------	----------------	------	----	------	----

TOTALE 52.4.4.1 686

1999	--	2000	--	2001	--	2002	--
------	----	------	----	------	----	------	----

TABELLA H RELATIVA ALL'ARTICOLO 8 COMMA 23							
(CONTINUA)							
54 2.6.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE							
CAPITOLO 5/ 9710/4 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI							
1999	--	2000	2.000.000.000	2001	--	2002	-
CAPITOLO 5/ 9710/76 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
1999	--	2000	-5.500.000.000	2001	--	2002	--
CAPITOLO 5/ 9710/77 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'UTILIZZO DA PARTE DEI DISABILI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
1999	--	2000	-4.000.000.000	2001	--	2002	-
CAPITOLO 5/ 9710/99 ACCANTONAMENTI A FONDO GLOBALE PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO							
1999	--	2000	-4.827.845.108	2001	320.000.000	2002	570.000.000
CAPITOLO 5/ 9710/116 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI							
1999	--	2000	-2.000.000.000	2001	--	2002	-
CAPITOLO 5/ 9710/117 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE NEI TERRITORI MONTANI - FINANZIATO CON CONTRAZIONE DI MUTUO							
1999	--	2000	2.050.000.000	2001	--	2002	-
TOTALE 54 2.6.2.9							
1999	--	2000	16.107.845.108	2001	320.000.000	2002	570.000.000

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA 11 : RELATIVA ALL'ARTICOLO 1 COMMA 71

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	1.1.3		730.555.267.915
		79	75.246.565.369
		80	655.308.702.546
U.P.B.	1.1.499		197.000.000.000
		83	197.000.000.000
U.P.B.	1.1.500		5.420.016.659
		81	5.420.016.659
U.P.B.	1.1.502		78.465.652
		82	78.465.652
U.P.B.	1.2.505		1.350.227.905.368
		100	955.551.585.727
		101	394.676.319.641
U.P.B.	1.2.506		535.484.924.481
		110	428.011.973.153
		120	14.372.933.192
		130	93.100.018.136
U.P.B.	1.2.508		4.678.715.000
		121	4.678.715.000
U.P.B.	1.2.511		293.619.684.000
		122	293.619.684.000
U.P.B.	2.1.391		290.000.000
		151	290.000.000
U.P.B.	2.1.392		2.387.000
		160	2.387.000
U.P.B.	2.1.393		2.394.206.800
		164	2.394.206.800
U.P.B.	2.1.831		3.027.411.643
		159	3.027.411.643
U.P.B.	2.3.395		239.597.113.694
		172	11.466.988.420
		174	9.140.803.280
		180	76.134.451.371
		181	41.010.599.410
		183	14.600.968.643
		184	17.040.316.349
		196	13.306.322.060

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

199		7.192.306.890
223		750.000.000
225		5.545.797.750
232		257.300.626
235		107.866.700
236		2.029.461.911
237		1.984.362.757
239		1.760.000.000
240		4.794.155.826
241		7.548.680.872
242		7.236.729.379
243		12.923.900.018
249		705.503.708
251		349.541.456
253		296.193.264
260		681.198.934
261		853.285.647
265		809.000.000
268		1.071.378.423
U.P.B.	2.3.404	122.784.712.621
171		67.819.656.060
173		21.452.261.460
175		1.219.160.884
177		4.841.714.217
222		21.978.000.000
224		5.473.920.000
U.P.B.	2.3.405	104.517.241.847
194		44.479.360.946
195		30.216.439.945
197		16.837.872.699
198		12.983.568.257
U.P.B.	2.3.406	29.789.948.471
204		12.610.215.791
205		17.071.732.680
238		108.000.000
U.P.B.	2.3.407	4.912.857.144
248		2.785.931.807
250		1.965.872.228
258		161.053.109
U.P.B.	2.3.408	4.369.001.114
230		1.712.311.713
231		873.489.761
233		1.121.274.990
234		661.924.650
U.P.B.	2.3.409	24.750.973.097
244		12.650.510.207
245		672.000.000
246		10.947.297.890
247		481.165.000

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	2.3.410		12.473.948.780
		254	11.011.979.750
		255	1.461.969.030
U.P.B.	2.3.411		1.618.651.063
		256	1.618.651.063
U.P.B.	2.3.412		881.188.080
		262	442.320.000
		263	438.868.080
U.P.B.	2.3.413		500.000.000
		371	500.000.000
U.P.B.	2.3.415		1.437.636.681
		588	170.413.800
		589	211.564.638
		590	170.413.800
		591	211.564.638
		593	54.511.458
		594	64.683.027
		595	78.561.454
		596	93.358.482
		598	160.702.010
		599	183.148.318
		600	18.094.373
		601	20.620.683
U.P.B.	2.3.418		15.408.068.938
		188	4.081.387.241
		189	4.373.739.731
		192	1.653.835.075
		193	5.299.106.891
U.P.B.	2.3.419		920.627.018
		190	600.767.245
		191	319.859.773
U.P.B.	2.3.422		725.864.780
		577	505.617.245
		579	199.047.535
		587	21.200.000
U.P.B.	2.3.423		17.752.924.927
		210	5.550.104.221
		211	727.485.699
		212	909.210.080
		213	7.741.941.220
		214	1.316.396.704
		215	1.507.787.003
U.P.B.	2.3.424		194.479.585
		218	194.479.585

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	2.3.425		5.785.921.048
		226	3.720.865.941
		227	2.065.055.107
U.P.B.	2.3.426		858.720.179
		370	512.801.214
		408	7.518.000
		409	141.894.960
		410	38.700.000
		592	157.806.005
U.P.B.	2.3.427		1.715.777.047
		270	413.050.000
		271	1.146.418.000
		272	156.309.047
U.P.B.	2.3.428		78.013.086.290
		287	67.830.000.000
		289	10.183.086.290
U.P.B.	2.3.429		8.272.454.138
		284	4.651.666.670
		285	250.000.000
		295	3.087.000.000
		296	26.161.468
		297	32.000.000
		298	225.626.000
U.P.B.	2.3.433		10.363.358.976
		276	8.384.772.903
		278	1.978.586.073
U.P.B.	2.3.436		145.007.620
		294	145.007.620
U.P.B.	2.3.439		18.400.932.489
		325	12.970.661.017
		328	5.430.271.472
U.P.B.	2.3.441		387.135.772
		326	384.482.892
		327	2.652.880
U.P.B.	2.3.450		1.667.335.000
		385	702.786.032
		387	348.973.968
		389	600.000.000
		404	15.575.000
U.P.B.	2.3.452		135.520.000
		597	135.520.000

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	2.3.457		1.614.253.000
		662	1.614.253.000
U.P.B.	2.3.458		5.177.700.000
		342	1.052.700.000
		350	4.125.000.000
U.P.B.	2.3.460		211.360.240.669
		425	859.000.000
		428	1.331.000.000
		429	220.000.000
		434	389.770.698
		436	4.091.701.641
		437	58.439.884.261
		438	96.620.658.130
		439	2.815.011.610
		444	42.007.316.410
		450	4.576.342.784
		454	9.555.135
U.P.B.	2.3.461		3.389.475.269
		362	2.134.000.000
		363	469.000.000
		372	786.475.269
U.P.B.	2.3.462		17.736.208.363
		345	416.100.000
		346	498.000.000
		367	359.321.281
		369	11.000.000.000
		390	272.229.999
		395	2.800.455.600
		481	567.452.483
		659	1.822.649.000
U.P.B.	2.3.464		15.922.611.590
		469	11.922.611.590
		470	4.000.000.000
U.P.B.	2.3.465		2.145.831.267
		472	2.145.831.267
U.P.B.	2.3.466		4.637.865.659
		486	1.452.942.112
		487	990.642.344
		496	2.194.281.203
U.P.B.	2.3.467		2.410.000.000
		497	2.410.000.000

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	2.3.468		1.327.255.443
		490	788.056.818
		492	373.112.823
		493	166.085.802
U.P.B.	2.3.469		61.949.373.769
		514	48.983.406.379
		517	12.724.783.143
		518	210.746.419
		520	30.437.828
U.P.B.	2.3.471		1.515.000.000
		513	1.515.000.000
U.P.B.	2.3.472		6.653.244.831
		582	6.653.244.831
U.P.B.	2.3.473		2.773.161.249
		627	99.453.249
		657	2.673.708.000
U.P.B.	2.3.474		2.128.733.776
		646	2.128.733.776
U.P.B.	2.3.475		103.557.475.779
		653	103.530.000.000
		654	27.475.779
U.P.B.	2.3.476		6.515.090.130
		658	168.000.621
		660	1.178.949.258
		661	3.166.717.886
		663	2.001.422.365
U.P.B.	2.3.573		25.095.000
		612	25.095.000
U.P.B.	2.3.837		9.692.000.000
		374	6.518.000.000
		504	1.611.000.000
		505	1.563.000.000
U.P.B.	3.2.519		2.217.978.153
		750	135.614.460
		751	2.082.363.693
U.P.B.	3.2.522		1.607.418.730
		772	1.607.418.730
U.P.B.	3.2.523		1.493.053.659
		771	1.493.053.659

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	3.2.524	780	26.240.000 26.240.000
U.P.B.	3.2.525	783	27.336.240 27.336.240
U.P.B.	3.4.479	871	67.434.043 67.434.043
U.P.B.	3.4.527	851	2.453.152.878 2.453.152.878
U.P.B.	3.4.530	880	1.197.007.500 1.197.007.500
U.P.B.	3.4.820	885	2.848.000.000 2.848.000.000
U.P.B.	3.4.965	886 887	879.701.471 855.000.000 24.701.471
U.P.B.	3.6.482	1098	300.000.000 300.000.000
U.P.B.	3.6.542	1052	2.859.040.293 2.859.040.293
U.P.B.	3.6.543	1055	1.433.443.269 1.433.443.269
U.P.B.	3.6.545	1070	34.157.940 34.157.940
U.P.B.	3.6.551	1083	88.493.000 88.493.000
U.P.B.	3.7.557	1161 1162 1164 1170 1171 1172	29.395.778.833 30.848.613 342.453.345 10.615.453.951 268.755.225 17.667.739.747 470.527.952
U.P.B.	4.2.563	1400	348.096.600 348.096.600

Consistenza dei residui attivi

Residui accertati

U.P.B.	4.3.491		7.253.331.858
		1435	5.185.529.886
		1436	2.067.801.972
U.P.B.	4.3.494		12.247.891.040
		1445	8.280.357.040
		1447	3.967.534.000
U.P.B.	4.3.495		265.631.330
		1457	265.631.330
U.P.B.	4.3.526		367.051.680
		1523	367.051.680
U.P.B.	4.3.567		90.010.000
		1500	90.010.000
U.P.B.	4.3.568		929.638.191
		1531	929.638.191
U.P.B.	4.3.569		92.289.247
		1540	92.289.247
U.P.B.	4.3.570		103.984.072
		1541	103.984.072
U.P.B.	4.3.571		172.392.095
		1542	172.392.095
U.P.B.	4.3.572		105.015.934
		1543	105.015.934
U.P.B.	4.3.576		350.952.263
		1510	310.952.263
		1511	40.000.000
U.P.B.	4.3.579		421.193.619
		1450	113.732.701
		1521	306.710.918
		1538	750.000
U.P.B.	4.3.580		549.984.280
		1535	549.984.280
U.P.B.	4.3.581		1.585.835.694
		1539	1.585.835.694
U.P.B.	4.3.721		49.418.955
		1451	49.418.955

Consistenza dei residui attivi

		Residui accertati	
U.P.B.	4.3.849	1417	2.772.212.109 2.772.212.109
U.P.B.	5.1.496	1657	464.500.700 464.500.700
U.P.B.	5.1.497	1668	37.165.668.570 37.165.668.570
U.P.B.	5.1.582	1650	344.395.618.518 344.395.618.518
U.P.B.	6.1.583	1750	1.067.345.704.570 406.368.466.880
		1751	280.390.565.231
		1752	159.447.657.145
		1753	97.139.015.314
		1755	13.000.000.000
		1757	111.000.000.000
TOTALE			5.815.694.744.045

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

TABELLA 12 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1 COMMA 7)

Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	1.1.10.1.6	13.000.000.000	
	1610	3.000.000.000	
	1616	10.000.000.000	
U.P.B.	1.1.10.2.8	5.320.194.470	
	1621	4.006.878.110	
	1622	813.316.360	
	1632	500.000.000	
U.P.B.	1.1.14.2.311	59.997.000	
	986	59.997.000	
U.P.B.	1.2.7.2.10	18.321.846.800	39.225.200.624
	847	8.325.000.000	22.222.047.424
	850	9.996.846.800	17.003.153.200
U.P.B.	1.3.1.1.12	5.951.337.288	
	50	5.951.337.288	
U.P.B.	1.3.1.2.13	7.594.973.610	9.600.000
	55	7.594.973.610	9.600.000
U.P.B.	1.3.10.1.17	1.484.458.800	
	1680	1.484.458.800	
U.P.B.	1.3.10.1.18	39.766.710	
	1681	39.766.710	
U.P.B.	1.3.10.1.19	600.000.000	
	1686	250.000.000	
	1693	200.000.000	
	1700	150.000.000	
U.P.B.	2.2.9.2.31	194.000.000	21.500.000
	1201	194.000.000	
	1202	21.500.000	
U.P.B.	2.2.14.1.22	150.000.000	
	982	150.000.000	
U.P.B.	2.2.14.1.23		100.000.000
	983		100.000.000
U.P.B.	2.2.14.1.26	1.000.000.000	
	1015	1.000.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	2.2.14.1.637	37.800.000	172.687.470
	1097	37.800.000	172.687.470
U.P.B.	2.2.14.2.25	1.600.000.000	607.454.400
	1026		62.690.200
	1028		544.764.200
	1035	1.600.000.000	
U.P.B.	2.2.14.2.29		19.490.000.000
	1041		19.490.000.000
U.P.B.	2.2.14.2.30		1.600.000.000
	1042		1.600.000.000
U.P.B.	2.2.14.2.873		788.000.000
	1045		788.000.000
U.P.B.	2.2.21.2.33	96.000.000	
	1970	96.000.000	
U.P.B.	2.2.21.2.963		60.000.000
	1971		60.000.000
U.P.B.	2.2.24.2.945		6.000.000.000
	9594		6.000.000.000
U.P.B.	2.2.61.2.36		2.500.000.000
	6183		2.500.000.000
U.P.B.	2.2.62.1.38		419.539.092
	7601		419.539.092
U.P.B.	2.2.62.2.39	382.130.086	2.300.096.850
	7620	382.130.086	1.350.096.850
	7622		950.000.000
U.P.B.	2.2.62.2.40		548.274.314
	7624		48.274.314
	7632		500.000.000
U.P.B.	2.2.64.1.42	50.000.000	
	8955	50.000.000	
U.P.B.	2.2.64.1.43	82.032.200	
	8965	76.400.200	
	8966	5.632.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	2.2.64.1.44	14.504.210	
	8967	2.142.000	
	8968	7.362.210	
	8969	5.000.000	
U.P.B.	2.2.64.1.904	100.000.000	
	8952	100.000.000	
U.P.B.	2.2.64.2.45	2.079.671.288	4.757.500.000
	8995	414.954.200	
	8996		300.000.000
	9010	312.500.000	2.187.500.000
	9011	512.217.088	
	9012		100.000.000
	9026	840.000.000	
	9031		2.170.000.000
U.P.B.	2.2.64.2.46		1.000.000.000
	8990		1.000.000.000
U.P.B.	2.2.64.2.47	1.304.366.000	752.013.450
	9021	23.472.000	
	9024	1.280.894.000	752.013.450
U.P.B.	2.2.64.2.48	15.796.000	
	9028	15.600.000	
	9029	196.000	
U.P.B.	3.1.6.1.59	259.372.000	
	741	259.372.000	
U.P.B.	3.1.15.1.58	100.500.000	
	740	100.500.000	
U.P.B.	3.1.15.1.765	160.000.000	
	742	60.000.000	
	747	100.000.000	
U.P.B.	3.1.15.1.962	180.000.000	
	788	180.000.000	
U.P.B.	3.2.1.2.68	200.000.000	
	77	200.000.000	
U.P.B.	3.3.1.1.51	111.500.000	
	62	111.500.000	
U.P.B.	3.3.3.1.52	130.000.000	
	399	130.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	3.3.3.1.53	1.581.955.475	
	400	1.140.622.075	
	403	44.683.000	
	421	396.650.400	
U.P.B.	3.3.3.1.54	839.890.000	
	406	144.890.000	
	420	595.000.000	
	425	100.000.000	
U.P.B.	3.3.64.1.65	22.320.000	
	9050	22.320.000	
U.P.B.	4.1.7.1.69	3.758.523.899	
	885	3.638.523.899	
	886	120.000.000	
U.P.B.	4.1.7.2.72		250.000.000
	896		250.000.000
U.P.B.	4.1.12.1.74	141.216.000	
	1950	141.216.000	
U.P.B.	4.1.14.1.73	192.000.000	142.329.000
	1056		67.965.000
	1057	192.000.000	74.364.000
U.P.B.	4.1.21.2.76		1.000.000.000
	1980		1.000.000.000
U.P.B.	4.1.22.1.77	1.146.344.025	
	2200	1.146.344.025	
U.P.B.	4.1.22.2.78	500.000.000	1.000.000.000
	2205	500.000.000	1.000.000.000
U.P.B.	4.1.22.2.862	509.861.764	
	2210	509.861.764	
U.P.B.	4.1.25.2.165	3.077.420.873	
	282	3.077.420.873	
U.P.B.	4.1.25.2.168	452.705.059	3.000.000.000
	283	452.705.059	
	3623		3.000.000.000
U.P.B.	4.1.25.2.79	21.600.000	2.000.000.000
	3600	21.600.000	
	3622		2.000.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	4.1.25.2.80	50.000.000	37.504.646
	3620	50.000.000	37.504.646
U.P.B.	4.2.21.1.82	130.000.000	
	2001	130.000.000	
U.P.B.	4.2.21.2.83	10.392.758.579	1.039.799.000
	2020	10.214.540.779	339.799.000
	2023		700.000.000
	2030	178.217.800	
U.P.B.	4.2.21.2.84	10.423.627.145	1.089.222.552
	2022	10.213.627.145	89.222.552
	2024		1.000.000.000
	2037	210.000.000	
U.P.B.	4.2.22.2.85	3.965.960.000	9.040.000
	2220	3.024.960.000	40.000
	2230	941.000.000	9.000.000
U.P.B.	4.3.24.2.768	75.208.800	
	208	24.115.200	
	212	51.093.600	
U.P.B.	4.3.24.2.86		3.116.615.265
	3205		2.174.271.265
	3206		942.344.000
U.P.B.	4.3.61.2.87	224.376.109	
	6245	224.376.109	
U.P.B.	4.3.62.2.88	300.461.586	47.085.863.993
	7650		200.000.000
	7651	461.586	
	7852		46.885.863.993
	7853	300.000.000	
U.P.B.	5.1.22.1.63	1.399.996.000	
	2241	1.399.996.000	
U.P.B.	5.1.22.1.89	707.937.085	
	2240	707.937.085	
U.P.B.	5.1.22.1.90		1.459.000.000
	2246		1.459.000.000
U.P.B.	5.1.22.2.118		100.000.000
	2269		100.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	5.1.22.2.164	4.125.000.000	
	2282	4.125.000.000	
U.P.B.	5.1.22.2.92	2.000.000.000	8.821.502.686
	2259	2.000.000.000	8.821.502.686
U.P.B.	5.1.22.2.93	154.872.000	200.000.000
	2260	154.872.000	200.000.000
U.P.B.	5.1.22.2.934		300.800.000
	2278		300.800.000
U.P.B.	5.1.22.2.935		2.498.812.150
	2280		2.498.812.150
U.P.B.	5.1.22.2.94		700.000.000
	2268		700.000.000
U.P.B.	5.1.22.2.97	394.316.000	75.266.000
	2272	37.316.000	73.916.000
	2273	357.000.000	1.350.000
U.P.B.	5.2.22.2.877	1.217.067.169	1.450.000.000
	2302		450.000.000
	2305	171.836.957	
	2359		500.000.000
	2360	1.009.111.834	500.000.000
	2366	36.118.378	
U.P.B.	5.2.22.2.99	44.347.403.689	7.028.094.229
	2299		764.776.000
	2334		1.350.000.000
	2336		2.000.000.000
	2337	812.963.645	
	2340	3.136.580.211	
	2342	5.376.593.635	
	2346	389.750.000	
	2347	574.000.000	
	2348	226.850.000	
	2349	863.485.000	
	2380	168.489	
	2381	571.552.899	
	2382	20.691.968.728	
	2385	21.600.000	
	2387	180.900.000	250.848.626
	2389		1.096.008.205
	2399	567.452.480	
	2401	500.000.000	
	2402		1.000.000.000
	2403	10.433.538.602	566.461.398

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	5.3.22.1.104	949.134.857 2416 949.134.857	
U.P.B.	5.3.22.2.103	143.640.000 2410 143.640.000	6.360.000 6.360.000
U.P.B.	5.3.22.2.105	2423	350.000.000 350.000.000
U.P.B.	5.3.22.2.107	1.146.267.815 2424 1.146.267.815	1.000.000.000 1.000.000.000
U.P.B.	5.3.22.2.108	2.200.000.000 2448 2.200.000.000 2451	2.716.870.497 2.716.870.497
U.P.B.	5.3.22.2.196	6.460.309.393 2421 5.672.163.974 2422 25.817.050 2432 159.000.000 2456 175.000.000 2461 428.328.369	11.500.000.000 11.000.000.000 500.000.000
U.P.B.	5.3.22.2.879	2459	653.000 653.000
U.P.B.	5.4.22.2.112	5.000.000.000 2520 2.000.000.000 2521 3.000.000.000	
U.P.B.	5.4.22.2.113	9.051.743.238 2542 8.970.000.000 2545 2560 81.743.238	261.367.801 179.368.911 81.998.890
U.P.B.	5.4.22.2.114	1.049.677.051 2543 1.000.000.000 2546 49.677.051	
U.P.B.	5.4.22.2.441	4.476.493.778 2484 4.476.493.778	6.984.240.000 6.984.240.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	5.4.22.2.597	119.403.836.758	28.579.807.193
	2470	89.250.000	750.000
	2471		900.950.000
	2490	38.700.000.000	
	2492	32.041.333	201.729.382
	2494	6.716.178.209	4.386.999.715
	2495		17.470.582.492
	2496	9.100.000.000	1.300.000.000
	2497	3.600.000.000	1.000.000.000
	2501	25.166.193.352	30.000.000
	2502	6.043.090.023	350.000.000
	2503	3.600.000.000	
	2506	12.418.033.841	
	2507	708.850.000	
	2508	1.850.400.000	335.900.000
	2510	1.800.000.000	
	2511	900.000.000	
	2512	1.282.500.000	
	2514		194.000.000
	2515	1.495.100.000	
	2517	1.402.200.000	
	2531		721.145.000
	2532		217.000.000
	2552		1.470.750.604
	2553	4.500.000.000	
U.P.B.	5.4.22.2.611		283.129.503
	2447		283.129.503
U.P.B.	5.4.22.2.933	25.606.800.000	
	2405	24.300.000.000	
	2518	1.306.800.000	
U.P.B.	5.5.27.1.128	237.484.000	
	3100	237.484.000	
U.P.B.	5.5.27.1.130	99.414.400	
	3105	40.000.000	
	3106	59.414.400	
U.P.B.	5.5.27.2.133	6.965.503.849	3.024.287.499
	3130	520.000.000	
	3135	1.317.750.000	
	3138	108.350.000	31.650.000
	3139	1.251.939.849	2.460.076.500
	3140	600.000.000	100.000.000
	3145	319.464.000	432.560.999
	3147	2.848.000.000	
U.P.B.	5.5.27.2.134	1.400.000.000	
	3142	900.000.000	
	3143	500.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	5.5.27.2.592	19.400.000	
	3146	19.400.000	
U.P.B.	5.5.27.2.605	40.000.000	1.660.000.000
	3170		850.000.000
	3171		337.198.786
	3172	40.000.000	472.801.214
U.P.B.	5.5.27.2.964	879.701.471	
	3101	879.701.471	
U.P.B.	5.6.4.1.147	41.850.795	
	510	41.850.795	
U.P.B.	5.6.27.1.152	12.100.000	
	3154	12.100.000	
U.P.B.	5.6.27.2.153	955.593.791	2.356.605.622
	3160	807.872.191	356.605.622
	3161		2.000.000.000
	3162	147.721.600	
U.P.B.	6.1.26.2.116		40.830.000.000
	4149		6.492.710.000
	4150		34.337.290.000
U.P.B.	6.1.26.2.117		115.891.372.843
	4153		77.787.353.518
	4165		50.000.000
	4168		38.054.019.325
U.P.B.	7.1.23.1.120	58.464.000	
	2821	58.464.000	
U.P.B.	7.1.23.2.121	4.872.961.569	360.196.904
	2832	206.130.550	200.000.000
	2834	200.730.970	
	2836	208.633.425	40.007.200
	2837	224.298.840	70.184.509
	2839	1.515.903.066	5.195
	2842	2.298.704.000	
	2846	21.103.718	
	2864	197.457.000	
	6998		50.000.000
U.P.B.	7.1.23.2.122	179.651.565	50.040.000
	2835	39.960.000	40.000
	2849	139.691.565	50.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	7.1.23.2.125	5.507.212.161	9.596.819
	2877	33.430.454	
	2881	33.581.625	
	2883	1.573.095.527	
	2884	1.706.334.811	
	2885	1.557.730.206	
	2886	424.621.448	5.110.406
	2888	150.145.556	4.486.413
	2889	28.272.534	
U.P.B.	7.1.23.2.126	622.509.565	395.380.945
	2843	424.276.105	1.447.791
	2847	45.000.000	
	2870	153.233.460	393.933.154
U.P.B.	7.1.23.2.3	958.507.276	334.164.910
	2867	219.771.960	173.091.260
	2890	704.210.916	161.073.650
	2891	34.524.400	
U.P.B.	7.2.23.1.141	136.374.520	
	2930	136.374.520	
U.P.B.	7.2.23.1.150	454.200.000	
	2960	354.200.000	
	2961	100.000.000	
U.P.B.	7.2.23.2.144	10.967.247.623	14.642.366.778
	2935		50.000.000
	2936	34.517.592	7.088.497
	2940	6.072.773.830	625.161.032
	2941		13.899.677.936
	2942	4.549.238.924	
	2943	1.000.000	
	2944	134.136.692	
	2945	11.997.771	50.000.000
	2948	163.582.814	10.439.313
U.P.B.	7.2.23.2.145	9.953.426.555	12.682.106.685
	2937	8.452.112.354	412.510.581
	2938	190.000.000	12.000.000.000
	2939	1.311.314.201	269.596.104
U.P.B.	8.1.9.2.155		140.000.000
	1241		140.000.000
U.P.B.	8.1.9.2.156	1.033.968.979	899.301.240
	1242	914.792.343	899.301.240
	1243	119.176.636	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 8.1.24.2.159	31.282.503.995	126.423.077.139
	3243 5.417.321.067	
	3244 1.207.245.717	
	3246 1.171.657.193	
	3247 1.690.400.598	
	3248 1.737.290.745	
	3254 4.747.707.285	
	3255 1.023.553.780	
	3257 224.713.831	
	3259 2.342.335.595	
	3261 2.713.682.274	
	3264	35.220.545.739
	3265	3.829.626.494
	3266	1.994.751.705
	3268 869.053.916	
	3270	33.600.000
	3271 396.200.000	
	3275	21.534.576.292
	3279 21.588.410	
	3284	4.735.952.880
	3285	1.583.358.994
	3286	52.918.951.141
	3287	2.407.110.000
	3288	1.080.106
	3292	733.258.137
	3295	616.402.876
	3296	300.862.775
	3297	513.000.000
	3321 140.800.000	
	3322 7.373.373.584	
	3324 205.580.000	
U.P.B. 8.1.24.2.163		45.782.735.730
	3282	9.061.183.806
	3298	36.721.551.924
U.P.B. 8.1.24.2.344	2.388.402.810	63.933.216.479
	3294 2.388.402.810	62.933.216.479
	3311	1.000.000.000
U.P.B. 8.1.24.2.770	12.323.228.910	
	214 10.286.959	
	218 218.506.037	
	230 50.911.000	
	234 1.173.147.998	
	242 151.320.684	
	262 7.085.998.581	
	266 80.530.560	
	270 2.571.592.155	
	351 523.482.686	
	356 197.452.250	
	3312 260.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 8.1.24.2.771	21.935.187.626	
	190 20.800.914	
	191 40.013.726	
	219 448.785.050	
	223 3.500.000	
	231 45.096.720	
	235 168.356.833	
	239 4.050.942	
	247 26.550.000	
	263 14.831.290.672	
	267 811.132.803	
	271 5.197.240.410	
	289 75.000.000	
	352 102.654.200	
	359 150.647.356	
	655 10.068.000	
 U.P.B. 8.1.24.2.772	 57.277.837.696	
	192 152.986.762	
	194 208.079.965	
	216 1.651.360	
	220 1.152.356.350	
	224 42.828.855	
	228 2.680.000	
	232 164.302.302	
	236 2.280.113.709	
	240 5.101.380	
	244 515.099.013	
	248 160.800.000	
	252 16.800.000	
	256 1.202.687.110	
	264 38.072.004.925	
	268 1.126.850.429	
	272 10.703.892.444	
	293 598.861.320	
	353 614.258.885	
	654 8.594.325	
	656 2.430.000	
	658 231.555.632	
	911 13.902.930	
 U.P.B. 8.1.24.2.773	 40.302.302.873	
	193 62.800.800	
	195 110.791.799	
	217 3.912.705	
	221 822.394.860	
	225 27.040.965	
	237 650.669.380	
	241 1.837.514	
	249 93.082.500	
	257 145.376.735	
	265 31.008.146.281	
	269 2.316.183.877	
	273 4.894.853.312	
	357 98.906.541	
	657 10.800.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
		912	5.105.604
		933	50.400.000
U.P.B.	8.1.24.2.774	4.527.241.880	
		258	4.518.086.045
		284	9.155.835
U.P.B.	8.1.24.2.775	4.821.975.730	
		259	4.609.475.730
		285	212.500.000
U.P.B.	8.1.24.2.776	16.462.235.718	
		260	15.424.441.188
		286	1.037.794.530
U.P.B.	8.1.24.2.777	9.856.800.040	
		261	7.558.400.040
		287	2.298.400.000
U.P.B.	8.1.24.2.799		2.376.000.000
		3291	2.376.000.000
U.P.B.	8.1.24.2.885		256.270.698
		3241	256.270.698
U.P.B.	8.2.24.2.433	929.839.322	5.305.023.750
		3310	644.999.322
		3320	90.000.000
		3327	435.023.750
		3334	4.870.000.000
		3335	194.840.000
U.P.B.	8.2.24.2.787		1.000.000.000
		3443	1.000.000.000
U.P.B.	8.2.24.2.788		3.150.000.000
		3351	2.200.000.000
		3352	350.000.000
		3354	600.000.000
U.P.B.	9.1.9.2.169		1.000.000.000
		1250	1.000.000.000
U.P.B.	9.1.9.2.170	168.373.680	
		1251	168.373.680
U.P.B.	9.1.21.2.171		10.879.000
		2090	10.879.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	9.1.22.2.106	2.467.170.174	
	2655	2.467.170.174	
U.P.B.	9.1.22.2.173	5.340.209.337	16.131.582.670
	2590	10.400.000	403.394.614
	2660	1.849.004.521	
	2661	1.958.600.000	2.310.000.000
	2665		3.000.000.000
	2668		4.500.000.000
	2675	1.071.770.469	4.418.188.056
	2690	11.406.688	
	2691		1.500.000.000
	2692	439.027.659	
U.P.B.	9.1.22.2.936	3.456.097.530	3.241.959.921
	2650	32.577.530	
	2652	3.423.520.000	3.241.959.921
U.P.B.	9.1.24.2.174	846.994.391	34.081.671.544
	3370	846.994.391	219.681.124
	3372		19.107.390.420
	3373		14.754.600.000
U.P.B.	9.1.24.2.176	4.000.000.000	500.000.000
	3375		500.000.000
	3376	4.000.000.000	
U.P.B.	9.1.24.2.177	27.092.472.385	4.702.471.591
	3374	750.000.000	1.000.000.000
	3387	905.000.000	
	3389	1.299.427.092	500.000.000
	3405	250.000.000	
	3410	10.647.528.409	352.471.591
	3411	2.000.000.000	50.000.000
	3412	2.000.000.000	
	3431		200.000.000
	3441		300.000.000
	3444		500.000.000
	3445		800.000.000
	3450	9.240.516.884	
	3470		1.000.000.000
U.P.B.	9.1.24.2.178	928.800.000	8.972.170.446
	3430		3.000.000.000
	3435		1.914.966.640
	3436		2.057.203.806
	3437	840.000.000	
	3438	88.800.000	
	3442		2.000.000.000
U.P.B.	9.1.24.2.793	5.559.007.524	
	632	305.000.000	
	636	5.254.007.524	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	9.1.24.2.794	2.991.912.028	
	633	95.750.000	
	637	2.896.162.028	
U.P.B.	9.1.24.2.795	7.507.585.554	
	634	253.000.000	
	638	7.254.585.554	
U.P.B.	9.1.24.2.796	5.328.838.644	
	635	520.000.000	
	639	4.808.838.644	
U.P.B.	10.1.9.2.180	44.250.000.000	
	1291	44.250.000.000	
U.P.B.	10.1.25.2.182	10.752.137.374	3.500.000.000
	3670	6.627.500.000	
	3671	3.724.637.374	
	3672		3.500.000.000
	3941	400.000.000	
U.P.B.	10.1.25.2.183	2.488.901.910	8.949.000.000
	3674	1.163.334.965	
	3683		8.000.000.000
	3709	1.254.125.026	597.000.000
	3726		103.000.000
	3727		149.000.000
	3735		100.000.000
	3853	71.441.919	
U.P.B.	10.1.25.2.184		848.810.793
	3678		626.201.680
	3679		222.609.113
U.P.B.	10.1.25.2.186	11.200.147.512	217.389.334
	3711	9.377.461.807	
	3712	1.822.418.141	
	3724	267.564	217.389.334
U.P.B.	10.1.25.2.187	26.829.839.343	62.207.589.536
	3721	26.593.692.572	60.406.072.713
	3722	25.146.771	1.801.516.823
	3723	211.000.000	
U.P.B.	10.2.25.1.189	1.206.114.536	
	3753	1.206.114.536	
U.P.B.	10.2.25.2.190	1.889.191.237	5.176.903.786
	3770	1.889.191.237	3.600.000.000
	3771		1.576.903.786

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	10.2.25.2.191	14.440.050.240	3.000.000.000
	3775	14.000.000.000	3.000.000.000
	3776	440.050.240	
U.P.B.	10.2.25.2.192	1.967.712.688	8.114.486
	3792	1.499.999.918	
	3797	467.712.770	8.114.486
U.P.B.	10.2.25.2.193	4.465.880.876	
	3800	4.465.880.876	
U.P.B.	10.3.25.2.195	3.327.299.563	412.140.000
	3878		412.140.000
	3879	3.327.299.563	
U.P.B.	10.3.25.2.198		1.000.000.000
	3865		1.000.000.000
U.P.B.	10.3.25.2.199	1.000.000.000	
	3872	1.000.000.000	
U.P.B.	10.3.25.2.926	4.667.600.000	
	3850	4.667.600.000	
U.P.B.	10.4.25.1.200	573.566.123	
	3905	573.566.123	
U.P.B.	10.4.25.1.201		256.298.517
	3907		256.298.517
U.P.B.	10.4.25.1.203	700.000.000	
	3911	700.000.000	
U.P.B.	10.4.25.1.204	25.302.256	
	3915	25.302.256	
U.P.B.	10.4.25.1.205	50.000.000	
	3916	50.000.000	
U.P.B.	10.4.25.1.207	50.000.000	
	3917	50.000.000	
U.P.B.	10.4.25.1.292	60.000.000	
	3913	60.000.000	
U.P.B.	10.4.25.1.398	57.200.000	
	3914	57.200.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	10.4.25.2.209	743.993.000	732.195.000
	3940	725.000.000	550.000.000
	3944		100.000.000
	3950	18.993.000	82.195.000
U.P.B.	10.4.25.2.210	129.520.000	
	3943	129.520.000	
U.P.B.	10.4.25.2.211	5.340.000.000	
	3945	1.340.000.000	
	3946	4.000.000.000	
U.P.B.	10.4.25.2.213	40.000.000	56.748.000
	3949	40.000.000	56.748.000
U.P.B.	10.4.25.2.214	7.000.000	
	3951	7.000.000	
U.P.B.	11.1.25.1.216	15.100.000.000	
	3978	15.100.000.000	
U.P.B.	11.1.25.2.217	23.760.988.444	7.031.665.775
	4009	16.254.610.000	4.831.665.775
	4012	7.506.378.444	2.200.000.000
U.P.B.	11.1.25.2.218	3.102.466.272	2.421.447.702
	4019	2.978.563.670	1.000.000.000
	4020		1.421.447.702
	4023	123.902.602	
U.P.B.	12.1.41.1.220	58.949.083.717	12.083.372.608
	4355	58.536.033.717	
	4360		4.227.417.324
	4370	413.050.000	7.855.955.284
U.P.B.	12.1.41.1.227	335.656.501	3.087.000.000
	4505	335.656.501	
	4575		3.087.000.000
U.P.B.	12.1.41.1.229		379.138.930
	4566		60.538.410
	4571		300.000.000
	4583		18.600.520
U.P.B.	12.1.41.1.230		124.701.096
	4570		122.814.096
	4590		1.887.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	12.1.41.1.232	1.135.782.668	
	4588	45.782.668	
	4592	180.000.000	
	4593	360.000.000	
	4594	550.000.000	
U.P.B.	12.1.41.1.233		2.175.648.716
	4543		80.000.000
	4574		1.785.982.716
	4591		309.666.000
U.P.B.	12.1.41.1.234	65.107.000	308.965.750
	4550	65.107.000	
	4554		189.655.000
	4597		119.310.750
U.P.B.	12.1.41.1.657	97.847.000	84.875.500
	4551	97.847.000	
	4555		84.875.500
U.P.B.	12.1.41.2.236	1.650.000.000	2.600.000.000
	4669		1.000.000.000
	4670		1.600.000.000
	4671	1.650.000.000	
U.P.B.	12.2.41.2.223	19.238.863.755	145.621.010.000
	4398	18.544.072.724	
	4399	694.791.031	142.200.000.000
	4401		2.000.000.000
	4402		1.421.010.000
U.P.B.	12.2.41.2.224	8.700.263.501	57.950.000.000
	4419	2.351.263.501	
	4420	5.049.000.000	52.900.000.000
	4422		3.200.000.000
	4425		1.850.000.000
	4439	1.300.000.000	
U.P.B.	12.2.41.2.225	250.000.000	202.394.034
	4428		2.394.034
	4435		40.000.000
	4436		160.000.000
	4440	250.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	12.2.41.2.226	18.846.433.744	1.265.340.000
	4437		265.340.000
	4438	536.480.000	1.000.000.000
	4450	75.830.736	
	4453	15.784.866.972	
	4454	750.000	
	4455	72.150.000	
	4456	2.361.856.036	
	4457	14.500.000	
U.P.B.	12.2.41.2.235		837.542.443
	4649		357.932.250
	4650		120.196.672
	4652		359.413.521
U.P.B.	12.3.41.1.222		35.109.858.990
	4372		22.109.858.990
	4394		13.000.000.000
U.P.B.	13.1.41.1.239		1.124.235.082
	4741		1.124.235.082
U.P.B.	13.1.41.1.240	269.180.000	
	4742	269.180.000	
U.P.B.	13.1.41.1.241	155.510.000	
	4743	155.510.000	
U.P.B.	13.1.41.1.243	252.100.215	
	4758	252.100.215	
U.P.B.	13.1.41.1.244	20.000.000	147.137.760
	4589		2.130.140
	4595		145.007.620
	4793	20.000.000	
U.P.B.	13.1.41.1.245	157.000.000	
	4769	157.000.000	
U.P.B.	13.1.41.1.247	248.140.200	
	4762	248.140.200	
U.P.B.	13.1.41.1.250	377.420.000	
	4750	377.420.000	
U.P.B.	13.1.41.1.320		100.000.000
	4929		100.000.000
U.P.B.	13.1.41.1.867		9.286.070.000
	4596		9.286.070.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 13.1.41.1.921		20.000.000	
	4791	20.000.000	
U.P.B. 13.2.41.2.252		12.068.271.836	7.685.896.168
	4838	1.576.323.054	500.000.000
	4848	5.758.705.401	1.632.490.656
	4849	501.573.500	
	4850	4.171.143.222	5.553.405.512
	4851	60.526.659	
U.P.B. 13.2.41.2.253		11.252.715.541	4.480.199.616
	4861	225.228.278	
	4863	1.583.323.984	
	4866	5.285.272.112	
	4873	2.842.572.600	3.507.632.449
	4875	1.316.318.567	972.567.167
U.P.B. 13.2.41.2.254		3.066.499.856	1.278.000.000
	4672		258.000.000
	4834	12.000.000	40.000.000
	4835		30.000.000
	4845	22.500.000	
	4846	900.000.000	
	4853	499.999.856	
	4869		300.000.000
	4871	32.000.000	
	4874	1.000.000.000	
	4876	600.000.000	
	4931		500.000.000
	4933		150.000.000
U.P.B. 13.2.41.2.257			280.797.944
	4926		276.790.005
	4927		4.007.939
U.P.B. 14.1.41.1.237		135.728.411	
	4708	135.728.411	
U.P.B. 14.2.41.1.248		84.799.530	
	4780	84.799.530	
U.P.B. 14.2.41.2.255		1.079.227.069	549.150.384
	4923	837.219.565	451.360.000
	4925	242.007.504	97.790.384
U.P.B. 14.2.63.1.251		2.000.000.000	
	8465	2.000.000.000	
U.P.B. 15.1.1.2.259		884.374.000	
	90	300.000.000	
	91	584.374.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	15.1.45.1.260	953.739.950	
	5010	953.739.950	
U.P.B.	15.1.63.1.263	100.000.000	
	8480	100.000.000	
U.P.B.	16.1.42.1.265	316.010.320	
	5032	268.010.320	
	5036	48.000.000	
U.P.B.	16.1.42.1.266	1.284.700.000	
	5033	1.284.700.000	
U.P.B.	16.1.42.2.268	10.721.902.419	1.507.418.503
	5052	404.987.248	7.418.503
	5057	1.513.497.010	
	5059	4.200.000	
	5060	328.007.944	
	5062	5.927.807.066	
	5063	1.778.302.971	
	5065	370.000.000	
	5067	395.100.180	
	5071		1.500.000.000
U.P.B.	16.1.42.2.269		384.482.892
	5066		384.482.892
U.P.B.	16.2.42.1.271	496.200.000	
	5080	200.000.000	
	5081	296.200.000	
U.P.B.	16.2.42.1.272	20.000.000	
	5087	20.000.000	
U.P.B.	16.2.42.2.273	26.239.680.294	1.250.000.000
	5096	22.399.680.294	1.250.000.000
	5097	950.000.000	
	5098	1.140.000.000	
	5099	1.750.000.000	
U.P.B.	16.3.9.2.275	896.300.371	2.003.268.871
	1320	896.300.371	3.268.871
	1321		2.000.000.000
U.P.B.	16.3.42.1.277	20.000.000	
	5162	20.000.000	
U.P.B.	17.1.9.2.278	231.090.000	1.868.000.000
	1331	231.090.000	1.868.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	17.1.42.1.115	135.520.000	
	5174	135.520.000	
U.P.B.	17.1.42.1.279	797.471.087	
	5170	797.471.087	
U.P.B.	17.1.42.1.280	150.000.000	
	5172	150.000.000	
U.P.B.	17.1.42.2.281	8.110.758.935	4.385.117.614
	5176	581.015.440	1.000.000.000
	5177	1.447.419.339	917.196.400
	5178	5.962.609.872	250.000.000
	5180		200.000.000
	5190		20.000.000
	5193	69.714.284	
	5194		100.000.000
	5197	50.000.000	1.197.921.214
	5198		700.000.000
U.P.B.	17.2.42.1.283	262.989.760	
	5210	262.989.760	
U.P.B.	17.2.42.2.287	1.620.426.222	1.789.805.000
	5236	312.575.000	1.187.425.000
	5239	551.165.000	102.380.000
	5242	212.494.032	
	5244	129.994.550	
	5246	214.197.640	200.000.000
	5247		130.000.000
	5248		100.000.000
	5250	200.000.000	
	5258		70.000.000
U.P.B.	17.2.42.2.288	1.364.400.000	135.600.000
	5260	1.364.400.000	135.600.000
U.P.B.	17.3.42.1.946	317.500.000	
	5395	317.500.000	
U.P.B.	17.3.42.2.298	750.000.000	
	5458	750.000.000	
U.P.B.	17.3.42.2.300	3.791.418.138	970.000.000
	5451		500.000.000
	5453	3.791.418.138	
	5456		250.000.000
	5463		220.000.000
U.P.B.	17.4.3.1.304	196.888.930	1.500.656.000
	430	196.888.930	1.500.656.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 17.4.42.1.305	1.898.125.000	553.140.144
5497	174.200.000	
5498	295.500.000	100.000.000
5501	87.200.000	
5502		4.130.000
5503	174.200.000	
5504		41.633.144
5505	22.425.000	20.327.000
5507		34.050.000
5509	116.200.000	
5511	29.200.000	
5512	31.900.000	
5513	58.200.000	
5514	19.400.000	
5515	19.400.000	
5516	19.400.000	
5517	419.000.000	353.000.000
5518	232.400.000	
5519	77.400.000	
5520	29.200.000	
5521	48.400.000	
5522	29.000.000	
5523	12.500.000	
5524	3.000.000	
U.P.B. 17.4.42.1.310	3.912.065.272	
5534	1.007.333.332	
5535	51.892.323	
5536	450.000.000	
5545	891.772.617	
5549	95.067.000	
5550	1.416.000.000	
U.P.B. 17.4.42.1.313	500.000.000	
5551	500.000.000	
U.P.B. 17.4.42.2.316	100.000.000	3.036.316.273
5560		17.000.000
5561		24.000.000
5562	100.000.000	2.995.316.273
U.P.B. 17.4.42.2.317	250.000.000	
5563	250.000.000	
U.P.B. 18.1.44.1.321	65.280.000	
6090	65.280.000	
U.P.B. 18.1.44.1.324	35.223.750	
6105	20.223.750	
6106	15.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 18.1.44.2.327	25.831.375.245	4.602.448.961
	6122 119.448.000	
	6123 8.175.413.521	
	6124 5.725.218	
	6128 504.000.000	
	6129 1.626.607.137	
	6134 999.389.876	
	6137 12.197.691.927	2.356.391.661
		1.000.000.000
	6139 1.385.084.000	978.057.300
	6141 287.793.600	268.000.000
	6144 99.971.966	
	6146 30.250.000	
	6153 400.000.000	
U.P.B. 18.1.44.2.328		33.503.200
	6161	33.503.200
U.P.B. 20.1.43.1.332	45.000.000	22.480.483.357
	5814 45.000.000	17.050.211.885
	5818	5.430.271.472
U.P.B. 20.1.43.1.334	3.237.061.632	
	5802 500.000.000	
	5804 100.011.740	
	5807 2.602.049.892	
	5822 35.000.000	
U.P.B. 20.1.43.1.337	557.156.775	1.941.763.000
	5832 557.156.775	1.923.400.000
	5833	18.363.000
U.P.B. 21.1.63.2.345	10.000.000.000	
	8529 10.000.000.000	
U.P.B. 21.2.1.2.346	2.409.678.855	
	95 1.137.290.238	
	96 1.272.388.617	
U.P.B. 21.2.63.1.903	500.000.000	
	8468 500.000.000	
U.P.B. 22.1.61.2.350	37.154.318.580	730.000.000
	6296	500.000.000
	6299 25.105.026.483	230.000.000
	6309 356.486.010	
	6341 4.950.391.040	
	6343 125.145.493	
	6345 73.329.459	
	6347 1.139.318.719	
	6348 490.896.861	
	6350 12.624.763	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
	6351	38.709.403
	6362	3.884.157.735
	6363	154.918.004
	6366	313.925.871
	6369	14.443.924
	6439	494.944.815
U.P.B. 22.1.61.2.352	9.555.908.606	7.104.719.163
	6298	2.354.753.504
	6300	1.248.023.530
	6301	3.033.661.765
	6302	290.326.020
	6304	944.533.073
	6305	1.258.094.389
	6306	
	6308	416.972.325
	6367	9.544.000
U.P.B. 22.1.61.2.355	13.962.800	126.891.850
	6370	13.962.800
U.P.B. 22.1.61.2.357		100.000.000
	6446	100.000.000
U.P.B. 22.1.61.2.358	107.942.221	
	6303	107.942.221
U.P.B. 22.1.61.2.360	8.783.900	
	6396	8.783.900
U.P.B. 22.1.61.2.361	4.121.600	36.254.200
	6307	4.121.600
U.P.B. 22.1.61.2.800	672.282.605	
	444	672.282.605
U.P.B. 22.1.61.2.801	21.661.000	
	445	21.661.000
U.P.B. 22.1.61.2.898		1.300.000.000
	6310	1.300.000.000
U.P.B. 22.2.61.2.362	18.920.521.969	41.116.542.760
	350	119.412.000
	6550	
	6556	1.725.558.154
	6559	448.735.328
	6560	3.817.363.240
	6561	854.380.078
	6564	3.067.456.883
	6570	
		1.000.000.000
		5.777.500.000
		4.500.000.000
		9.445.000.000
		8.000.000.000
		3.410.000.000
		5.500.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
	6573	272.014.101	
	6670	536.860.458	340.000.000
	6671	1.995.967.478	
	6672	834.986.258	
	6673	1.057.136.666	
	6674	148.115.195	18.000.000
	6676	1.601.047	
	6678	112.165.335	
	6679	8.993.370	
	6681	2.012.634.451	661.072.760
	6701	708.885.049	1.364.970.000
	6704	124.640.003	
	6706	338.216.446	
	6729	552.132.148	
	6730	183.268.281	
	6731		176.000.000
	6733		704.000.000
	6734		220.000.000
U.P.B.	22.2.61.2.363	1.905.314.427	3.770.258.935
	449	387.877.352	
	6562	1.453.274.375	1.770.258.935
	6563	64.162.700	2.000.000.000
U.P.B.	22.2.61.2.365	2.199.281.532	
	6719	500.000.000	
	6724	1.699.281.532	
U.P.B.	22.2.61.2.366	278.048.657	
	6692	278.048.657	
U.P.B.	22.3.9.2.875		1.000.000.000
	1345		1.000.000.000
U.P.B.	22.3.61.1.369	500.000.000	
	6811	500.000.000	
U.P.B.	22.3.61.1.371	1.294.477.360	46.811.000
	6830	634.496.800	46.811.000
	6831	599.980.760	
	6870	40.000.000	
	6871	19.999.800	
U.P.B.	22.3.61.1.372	638.910.008	
	6873	638.910.008	
U.P.B.	22.3.61.1.373	23.500.000	
	6876	23.500.000	
U.P.B.	22.3.61.1.375	972.464.238	
	6874	56.357.025	
	6875	916.107.213	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	22.3.61.1.377	199.950.000	
	6877	199.950.000	
U.P.B.	22.3.61.2.378	144.550.000	114.080.425
	6993	74.550.000	27.610.000
	7025		86.470.425
	7027	70.000.000	
U.P.B.	22.3.61.2.379	410.028.280	28.847
	7028	410.028.280	28.847
U.P.B.	22.3.61.2.381	150.545.000	328.000.000
	6994	136.000.000	278.000.000
	7026	14.545.000	50.000.000
U.P.B.	22.3.61.2.382		500.000.000
	6997		500.000.000
U.P.B.	22.3.61.2.869	100.000.000	
	6440	100.000.000	
U.P.B.	22.4.61.2.383	3.432.538.725	11.029.913.349
	7110	1.388.202.725	10.114.013.349
	7132	2.044.336.000	915.900.000
U.P.B.	22.4.61.2.384	1.818.881.850	8.429.478.580
	7133	305.598.950	400.000.000
	7179		1.548.000.000
	7182	1.332.246.500	6.107.516.980
	7202	181.036.400	373.961.600
U.P.B.	22.4.61.2.385	6.839.418.497	26.619.516.537
	7111	130.786.882	10.324.990.464
	7112	5.390.931.270	16.294.526.073
	7154	167.508.047	
	7158	1.145.750.453	
	7185	4.441.845	
U.P.B.	22.4.61.2.386	801.811.332	1.502.322.434
	7157	266.593.144	576.319.980
	7159	526.656.600	926.002.454
	7192	8.561.588	
U.P.B.	22.4.61.2.880	268.984.800	56.521.673
	7210	268.984.800	56.521.673
U.P.B.	22.5.61.2.387	158.593.235	500.000.000
	7256		500.000.000
	7261	158.593.235	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 22.5.61.2.388	7257		3.000.000.000 3.000.000.000
U.P.B. 22.5.61.2.389	7254	15.981.417.552	2.141.133.771
	7255	11.551.435.057	
	7260	2.311.604.720	1.200.000.000
	7265	191.652.490	941.133.771
	7296	991.284.701	
		935.440.584	
U.P.B. 22.6.28.2.139	4271	116.923.495	
		116.923.495	
U.P.B. 22.6.28.2.140	4272	140.533.426	
		140.533.426	
U.P.B. 23.1.62.1.286	7680	3.043.654.500	
	7681	861.200.000	
	7683	1.932.454.500	
		250.000.000	
U.P.B. 23.1.62.1.289	7688	996.000.000	
	7689	150.000.000	
	7690	100.000.000	
	7711	180.000.000	
	7912	180.000.000	
		386.000.000	
U.P.B. 23.1.62.2.1055	7712	130.480.000	
		130.480.000	
U.P.B. 23.1.62.2.290	7710	6.327.490.168	4.659.735.428
	7713	4.816.661.420	3.871.678.610
	7726	971.630.123	
	7727	373.112.823	788.056.818
	7728	166.085.802	
U.P.B. 23.1.62.2.902	7714	194.800.000	
		194.800.000	
U.P.B. 23.2.9.2.299	1350	8.000.000.000	11.000.000.000
	1351	8.000.000.000	9.000.000.000
	1352		2.000.000.000
U.P.B. 23.2.9.2.301	1353	581.432.198	
		581.432.198	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 23.2.62.2.303	7815	5.897.234.376 5.897.234.376	
U.P.B. 23.2.62.2.309	7811 7812	8.740.873.228 6.340.873.228 2.400.000.000	6.600.000.000 4.500.000.000 2.100.000.000
U.P.B. 23.2.62.2.312	7813 7814 7820	1.001.732.944 679.166.380 322.566.564	1.200.000.000 500.000.000 500.000.000 200.000.000
U.P.B. 23.3.62.2.318	7930 7942 7950 7953 7975 7992 7993 7994 7997	17.773.733.033 11.786.390.828 3.827.093.000 999.942.012 803.879.673 17.427.520 108.000.000 231.000.000	6.195.739.000 2.172.907.000 22.832.000 4.000.000.000
U.P.B. 23.3.62.2.322	7960 7972	658.250.000 658.250.000	749.498.045 341.750.000 407.748.045
U.P.B. 24.1.9.2.325	1361	1.500.000.000 1.500.000.000	
U.P.B. 24.1.42.1.326	5601	100.000.000 100.000.000	
U.P.B. 24.2.62.2.331	8020	25.913.311.347 25.913.311.347	20.731.525.944 20.731.525.944
U.P.B. 25.1.63.1.333	8602	4.500.000.000 4.500.000.000	
U.P.B. 25.1.63.1.336	8607	606.510.560 606.510.560	
U.P.B. 25.1.63.2.338	8640	4.000.000 4.000.000	
U.P.B. 25.2.9.2.340	1384	12.000.000.000 12.000.000.000	
U.P.B. 25.2.9.2.343	1380	16.000.000.000 16.000.000.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	25.2.25.2.349	2.493.789.825	
	4065	155.548.100	
	4066	823.444.605	
	4067	235.659.480	
	4068	1.279.137.640	
U.P.B.	25.2.63.2.353	3.000.000.000	
	8740	3.000.000.000	
U.P.B.	25.2.63.2.356	1.435.383.000	2.500.000.000
	8700	1.435.383.000	2.500.000.000
U.P.B.	26.1.63.1.444	91.992.100	
	8770	91.992.100	
U.P.B.	26.1.63.2.447	788.723.032	940.401.500
	8791	75.035.500	761.001.500
	8792	713.687.532	179.400.000
U.P.B.	26.1.63.2.448		4.376.000.000
	8798		3.450.000.000
	8799		926.000.000
U.P.B.	26.1.64.2.449	1.216.996.972	38.250.000
	9060	6.797.618	
	9061	1.182.000.000	
	9062	28.199.354	38.250.000
U.P.B.	27.1.64.1.478	420.000.000	
	9080	100.000.000	
	9082	20.000.000	
	9088	60.000.000	
	9089	240.000.000	
U.P.B.	27.1.64.2.480	5.206.836.003	3.800.000.000
	9100	358.561.440	1.200.000.000
	9101		1.000.000.000
	9102	3.597.160.000	
	9110	119.000.000	
	9113	1.132.114.563	1.600.000.000
U.P.B.	27.2.64.2.488	6.716.162.249	2.302.630.000
	9145		418.500.000
	9150	99.450.000	1.749.700.000
	9151	5.600.546.340	
	9160	110.645.983	
	9161	225.464.766	
	9165	483.085.160	134.430.000
	9166	196.970.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	28.1.64.1.498	240.000.000	
	9238	240.000.000	
U.P.B.	28.1.64.1.501	3.757.000.000	
	9213	1.097.000.000	
	9214	250.000.000	
	9230	2.410.000.000	
U.P.B.	28.1.64.1.503	675.500.000	
	9220	262.000.000	
	9221	10.000.000	
	9225	403.500.000	
U.P.B.	28.1.64.1.507	10.000.000	
	9233	10.000.000	
U.P.B.	28.2.64.2.510	46.154.270.751	50.988.078.462
	9251		500.000.000
	9260	1.322.575.000	664.312.500
	9261		300.000.000
	9262	30.430.074.687	1.447.300.000
	9265		1.937.000.000
	9271	100.000.000	
	9275	1.583.367.500	918.110.000
	9276	111.528.965	
	9278	796.858.570	
	9279	767.025	
	9280	3.825.586.126	
	9281	7.400.000	20.161.170
	9282		27.325.388.142
	9283	282.700.000	
	9284	4.985.020.550	11.256.719.950
	9286	719.572.460	
	9287	54.500.000	
	9288	15.120.000	
	9289	41.315.920	176.086.700
	9291		1.611.000.000
	9293	599.907.684	
	9294	31.801.000	
	9296	1.213.775.264	
	9312		2.000.000.000
	9313	32.400.000	1.269.000.000
	9314		1.563.000.000
U.P.B.	28.2.64.2.512	300.000.000	1.000.000.000
	9266	300.000.000	1.000.000.000
U.P.B.	28.2.64.2.515	57.713.600	766.405.600
	9270	57.713.600	766.405.600
U.P.B.	29.1.7.2.872		25.000.000.000
	900		25.000.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	29.1.9.2.148	1425	2.000.000.000 2.000.000.000
U.P.B.	29.1.9.2.149	1424	5.000.000.000 5.000.000.000
U.P.B.	29.3.9.2.55	1417	4.000.000 4.000.000
U.P.B.	29.3.9.2.641	1415	58.774.000.000 58.774.000.000
U.P.B.	30.1.6.2.639	9600	1.733.599.694 1.733.599.694
U.P.B.	30.2.6.1.585	782	108.000.000 108.000.000
U.P.B.	30.2.14.2.603		452.209.492
		1060	1.007.221.540 440.000
		1061	427.173.337 440.000
		1062	101.568.499 440.000
		1063	1.582.146.461 360.000
		1064	458.900.715 108.346.094
		1065	293.878.982 360.000
		1066	1.051.494.159
		1067	133.152.649 131.979.551
		1068	256.838.623
		1069	209.843.847
U.P.B.	30.2.25.2.587		2.600.000.000
		4080	780.000.000
		4081	520.000.000
		4082	1.300.000.000
U.P.B.	30.2.43.1.588		651.724.000
		5880	257.300.626
		5881	171.533.750
		5882	222.889.624
U.P.B.	30.2.61.2.607		54.069.584.229
		7401	522.782.380
		7402	1.675.169.783
		7405	6.700.679.132
		7408	2.791.949.638
		7428	17.718.392.719
		7429	3.099.677.936
		7430	3.540.017.558
		7431	1.532.649.461 266.328.058
		7433	1.237.544.260
		7434	1.281.787.661
		7435	1.496.570.150
			2.614.059.303

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
	7437	1.564.084.140
	7438	1.548.567.531
	7439	6.194.277.879
	7451	2.580.948.470
U.P.B. 30.2.61.2.764		135.763.431
	7364	135.763.431
U.P.B. 30.2.62.2.589	115.804.122.074	1.624.228.350
	8100	15.032.725.400
	8101	1.909.235.240
	8102	38.204.559.528
	8103	10.917.000.000
	8104	30.772.781.460
	8105	13.154.800.000
	8107	682.180.446
	8109	3.102.000.000
	8113	67.840.000
	8114	1.961.000.000
		960.000.000
		549.988.420
		114.239.930
U.P.B. 30.2.62.2.590	6.323.000.000	
	8190	75.000.000
	8191	175.000.000
	8192	250.000.000
	8193	4.949.000.000
	8194	874.000.000
U.P.B. 30.2.62.2.591	2.588.700.000	9.175.161.106
	8231	103.435.750
	8232	241.016.750
	8233	344.452.500
	8234	251.187.750
	8235	586.104.750
	8236	837.292.500
	8237	225.210.000
	8238	494.723.000
		447.971.165
		1.045.397.824
		1.492.369.117
		852.685.500
		1.992.642.500
		2.845.332.000
		4.040.000
		494.723.000
U.P.B. 30.2.62.2.593	2.070.416.736	2.427.049.230
	8250	123.383.662
	8251	82.255.774
	8252	112.410.000
	8253	74.940.000
	8254	458.488.560
	8255	305.659.440
	8256	278.796.000
	8259	103.276.740
	8260	68.851.160
	8261	149.906.025
	8262	99.937.350
	8263	149.906.025
	8267	37.563.600
	8268	25.042.400
	8269	760.000.000
		875.646.775
		590.970.255
		79.210.320
		52.806.880
		41.049.000
		27.366.000
		760.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 30.2.63.2.594	1.207.913.000	1.004.760.000
8831	50.922.000	
8832	119.817.500	
8833	171.168.500	
8834	122.081.250	150.714.000
8835	284.856.250	351.666.000
8836	406.937.500	502.360.000
8837	52.130.000	
U.P.B. 30.2.64.2.596	1.255.685.026	
9330	17.928.600	
9331	41.833.400	
9332	59.762.000	
9333	154.645.131	
9334	360.495.109	
9335	514.964.786	
9336	106.056.000	
U.P.B. 30.3.43.1.598		3.209.388.253
5901		2.103.721.002
5902		1.105.667.251
U.P.B. 30.3.43.1.599	563.352.484	12.228.353
5910	61.968.775	1.345.119
5911	247.875.090	5.380.475
5912	253.508.619	5.502.759
U.P.B. 30.3.43.1.600	42.105.071	8.436.780.188
5903	23.157.788	4.766.537.955
5904	18.947.283	3.670.242.233
U.P.B. 30.3.43.1.601	2.201.501.718	25.102.314.214
5914	236.698.629	2.162.968.642
5915	946.795.525	8.651.873.049
5916	1.018.007.564	13.472.925.043
5921		814.547.480
U.P.B. 30.3.43.1.602	536.000.000	5.667.093.725
5907	241.200.000	2.550.192.177
5908	235.840.000	2.493.321.238
5909	58.960.000	623.580.310
U.P.B. 30.3.43.1.798	4.098.082.190	68.868.449.027
440	450.690.046	6.819.331.342
441	1.803.660.153	24.935.148.573
442	1.843.731.991	25.791.000.076
5917		1.760.000.000
5918		7.682.590.613
5919		1.071.378.423
5920		809.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 30.4.23.2.604	24.750.000	
3070	3.375.000	
3071	7.875.000	
3072	13.500.000	
U.P.B. 30.4.61.2.606	19.141.164.838	6.055.653.279
7335	316.816.624	1.055.653.279
7336	862.144.281	
7337	2.011.669.994	
7338	1.043.968.989	
7360	3.748.465.200	5.000.000.000
7361	1.603.961.052	
7362	3.742.098.472	
7363	5.812.040.226	
U.P.B. 30.4.61.2.807	1.375.486.980	
454	206.323.044	
457	481.420.446	
460	687.743.490	
U.P.B. 30.4.61.2.808	6.070.320.048	2.284.986.188
453	112.462.639	
455	262.412.824	
458	124.958.486	
480	5.570.486.099	2.284.986.188
U.P.B. 30.5.6.1.609	1.707.471.181	
785	111.949.120	
786	260.881.280	
787	372.950.400	
790	91.175.940	
791	212.743.865	
792	303.919.805	
800	53.077.610	
801	123.847.773	
802	176.925.388	
U.P.B. 30.5.6.1.610	499.297.973	
793	8.943.680	
794	29.924.800	
795	47.472.000	
796	61.940.805	
797	144.540.943	
798	206.475.745	
U.P.B. 30.5.6.1.612	1.438.075.051	
805	101.586.934	
806	127.341.367	
809	109.020.000	
810	130.620.000	
811	91.105.779	
812	109.313.971	
813	321.405.000	
814	369.851.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
	815	36.189.000	
	816	41.642.000	
U.P.B.	30.5.6.2.613	402.834.058	
	807	178.757.657	
	808	224.076.401	
U.P.B.	30.5.14.1.614	163.390.200	105.724.929
	1074	22.000.000	9.040.000
	1075	22.000.000	9.040.000
	1076	34.708.100	30.009.465
	1077	34.708.100	30.009.464
	1078	24.987.000	13.813.000
	1079	24.987.000	13.813.000
U.P.B.	30.5.14.2.615	123.471.360	
	1080	18.520.820	
	1081	43.214.940	
	1082	61.735.600	
U.P.B.	30.5.14.2.616	436.652.164	
	1085	65.498.066	
	1086	152.828.496	
	1087	218.325.602	
U.P.B.	30.5.14.2.717	350.854.500	132.502.400
	1091	26.520.000	20.120.000
	1092	26.520.000	20.120.000
	1093	148.907.250	46.131.200
	1094	148.907.250	46.131.200
U.P.B.	30.5.22.2.1054	551.700.000	
	2720	86.799.696	
	2721	193.124.944	
	2722	271.775.360	
U.P.B.	30.5.22.2.617	6.684.604.000	60.396.000
	2695	64.949.904	
	2696	151.550.096	
	2697	216.500.000	
	2700	937.740.600	9.059.400
	2701	2.188.061.400	21.138.600
	2702	3.125.802.000	30.198.000
U.P.B.	30.5.25.2.221	340.794.650	
	4093	19.200.000	
	4094	162.234.650	
	4095	159.360.000	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 30.5.25.2.620		4.433.841.536	
	4090	665.056.956	
	4091	1.551.799.564	
	4092	2.216.985.016	
U.P.B. 30.5.27.2.619		3.579.612.010	
	3180	489.600.000	
	3181	1.142.400.000	
	3182	1.632.000.000	
	3183	315.612.010	
U.P.B. 30.5.42.1.622		246.660.000	
	5640	36.999.000	
	5641	86.331.000	
	5642	123.330.000	
U.P.B. 30.5.42.1.623		886.096.617	
	5643	132.914.493	
	5644	310.133.816	
	5645	443.048.308	
U.P.B. 30.5.43.1.624		109.345.920	1.494.069.176
	5979		164.347.627
	5980		657.390.428
	5981		672.331.121
	5982	12.026.880	
	5983	48.113.280	
	5984	49.205.760	
U.P.B. 30.5.43.1.625			1.309.244.154
	5990		126.818.459
	5991		507.147.350
	5992		675.278.345
U.P.B. 30.5.62.2.627		1.632.000.000	
	8343	244.800.000	
	8344	571.200.000	
	8345	816.000.000	
U.P.B. 30.5.62.2.955		2.880.000.000	
	8340	432.000.000	
	8341	1.008.000.000	
	8342	1.440.000.000	
U.P.B. 30.5.63.1.629		345.571.782	
	8880	38.012.896	
	8881	152.051.584	
	8882	155.507.302	

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 30.5.63.2.630		492.000.000	
	8910	73.800.000	
	8911	172.200.000	
	8912	246.000.000	
U.P.B. 30.5.63.2.631		1.320.000.000	
	8901	198.000.000	
	8902	462.000.000	
	8903	660.000.000	
U.P.B. 30.5.64.2.632		7.096.120.000	
	9350	1.064.418.000	
	9351	2.483.642.000	
	9352	3.548.060.000	
U.P.B. 30.5.64.2.633		1.420.026.112	
	9360	213.005.284	
	9361	497.006.811	
	9362	710.014.017	
U.P.B. 30.5.64.2.635		248.320.000	
	9363	124.160.000	
	9364	124.160.000	
U.P.B. 31.1.13.1.634		58.847.637.307	
	920	58.847.637.307	
U.P.B. 32.1.24.1.636		378.392.835	5.584.826.957
	9411		544.754.897
	9412		210.335.093
	9418		30.801.629
	9421	71.887.935	4.095.720.743
	9425		170.000.000
	9452	300.659.411	430.815.852
	9453	5.845.489	102.398.743
U.P.B. 32.1.24.1.638			13.788.927.926
	9441		7.661.426.169
	9444		200.000.000
	9448		3.245.591.948
	9454		2.681.909.809
U.P.B. 32.1.24.1.640			339.361.445
	9450		339.361.445
U.P.B. 32.1.24.1.642		3.200.000	395.305.763
	9455	3.200.000	395.305.763

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B. 32.1.24.1.813	1.120.550.204	2.060.322.047
461		77.197.611
463		18.921.171
9422	90.894.135	252.330.551
9438	881.261.118	1.526.661.977
9447	148.394.951	185.210.737
U.P.B. 32.1.24.2.644	178.341.191.993	242.019.133.007
9503		400.000.000
9508	8.491.280.015	2.753.320.512
9509	376.885.845	5.952.920.980
9510	1.374.332.185	2.278.506.770
9511	54.237.553	
9512	60.569.866.713	80.551.028.904
9513		145.000.000
9514	228.573.848	
9515	15.127.122.983	11.991.451.781
9519	35.886.299	169.193.256
9521		143.654.477
9522	2.140.788.522	3.571.243.744
9523	1.506.927.865	2.215.782.970
9524	743.056.400	1.480.000.000
9525	3.080.000.000	
9526	33.862.367.517	34.062.460.934
9528	244.547.408	
9529		8.000.000
9531	2.622.553.743	2.642.598.562
9532	249.633.438	
9533		2.477.647.071
9538	1.434.234.094	112.128.732
9540	102.377.916	327.596.324
9541	315.888.332	1.228.356.800
9542		1.000.000.000
9545		44.039.950
9546	1.184.078	
9548	3.432.817.532	12.393.451.139
9549	12.654.905.710	14.439.425.768
9551	1.437.937.390	
9552		2.580.000.000
9553		30.000.000.000
9554	14.527.500	
9559	28.677.293	
9562	25.877.206.464	8.134.579.620
9563		150.000.000
9565	324.671.340	
9566	102.450.000	300.000.000
9567		1.000.000.000
9568	450.000.000	
9569	75.754.010	
9570		2.000.000.000
9571		2.000.000.000
9572	330.000.000	
9573	300.000.000	
9574		300.000.000
9575		500.000.000
9585		1.000.000.000
9586		2.000.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

	Residui accertati	Somme trasferite
	9588	1.000.000.000
	9589	2.700.000.000
	9590	500.000
	9591	750.000.000
	9592	500.000.000
	9593	200.000.000
	9595	2.000.000.000
	9597	1.000.000.000
	9598	400.000.000
	9599	1.850.000.000
	9601	1.526.244.713
	9602	300.000.000
U.P.B. 32.1.24.2.645		7.419.814.572
	9620	368.788.904
	9621	7.051.025.668
U.P.B. 32.1.24.2.811	27.459.210.588	2.050.065.291
	466	27.378.103.659
	472	29.883.155
	9518	37.424.798
	9537	7.236.471
	9543	191.253.556
	9555	347.449.068
		1.349.681.691
U.P.B. 52.1.1.1.647	482.543.290	
	100	421.073.735
	101	31.962.435
	102	29.507.120
U.P.B. 52.1.2.1.648	1.000.000	
	300	1.000.000
U.P.B. 52.2.4.1.1	13.074.756.613	
	550	7.987.901.511
	551	5.056.855.102
	561	30.000.000
U.P.B. 52.2.4.1.2	1.284.154.770	
	556	111.452.864
	558	35.660.166
	560	992.454.288
	575	143.120.630
	577	1.466.822
U.P.B. 52.2.4.1.650	55.873.437	
	555	55.873.437
U.P.B. 52.2.4.1.651	2.391.964.235	
	552	2.178.783.090
	553	213.181.145

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	52.2.4.1.652	594.364.105	
	563	3.795.400	
	567	94.860.000	
	568	395.708.705	
	569	100.000.000	
U.P.B.	52.2.4.1.653	38.237.000	
	564	38.237.000	
U.P.B.	52.2.4.1.654	96.720.000	
	579	96.720.000	
U.P.B.	52.2.4.1.656	50.146.766	
	573	50.146.766	
U.P.B.	52.2.4.1.658	60.000.000	
	590	60.000.000	
U.P.B.	52.2.4.1.662		20.422.352.402
	9635		6.841.561.903
	9636		13.580.790.499
U.P.B.	52.2.8.1.659	12.559.606.594	
	9630	8.238.995.390	
	9631	3.701.793.318	
	9632	384.260.886	
	9633	234.557.000	
U.P.B.	52.2.23.1.151	3.030.000.000	
	2962	3.030.000.000	
U.P.B.	52.3.1.1.663	295.481.463	
	150	157.298.241	
	151	39.150.000	
	152	8.206.677	
	153	38.377.600	
	154	49.448.945	
	155	3.000.000	
U.P.B.	52.3.1.1.664	5.420.389.927	
	156	5.420.389.927	
U.P.B.	52.3.1.2.666	7.577.899.417	6.600.000
	180	7.577.899.417	6.600.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

		Residui accertati	Somme trasferite
U.P.B.	52.3.9.1.669	8.307.637.945	
	1453	147.500	
	1455	264.000.000	
	1456	1.622.511.350	
	1458	1.332.638.499	
	1459	853.434.166	
	1464	239.126.040	
	1465	1.221.396.360	
	1466	265.797.575	
	1467	961.917.000	
	1469	27.330.000	
	1474	1.199.494.470	
	1476	313.111.800	
	1479	6.075.000	
	1480	263.500	
	1484	394.685	
U.P.B.	52.3.9.1.670	1.815.920.659	
	1457	1.774.121.647	
	1462	13.710.054	
	1463	28.088.958	
U.P.B.	52.3.9.1.671	358.368.180	
	1452	358.368.180	
U.P.B.	52.3.9.1.672	1.599.596	
	1472	1.599.596	
U.P.B.	52.3.9.1.674	64.050.220	
	1475	64.050.220	
U.P.B.	52.3.9.1.675	75.955.060	
	1478	75.955.060	
U.P.B.	52.3.9.1.677	16.825.050	
	1482	16.825.050	
U.P.B.	52.3.9.2.678	6.978.020.446	48.662.005.205
	1496	4.855.424.912	8.692.129.345
	1497	1.377.930.360	8.500.000.000
	1498	744.665.174	1.469.875.860
	1499		30.000.000.000
U.P.B.	52.3.9.2.679	4.938.705.214	908.848.000
	1495	4.938.705.214	908.848.000
U.P.B.	52.3.9.2.680	500.000.000	
	1501	500.000.000	
U.P.B.	52.3.9.2.682		1.000.000.000
	1508		1.000.000.000

**Consistenza dei residui passivi e delle somme trasferite ai sensi degli
articoli 17 e 44 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7**

trasferite		Residui accertati	Somme
U.P.B.	52.3.10.1.683	1.299.114.030	
	1720	1.299.114.030	
U.P.B.	52.3.23.1.684	97.884.000	
	3080	97.884.000	
U.P.B.	52.4.4.1.686	5.978.903	
	600	3.014.557	
	601	2.964.346	
U.P.B.	52.5.8.1.687	1.309.003.455	
	9650	1.309.003.455	
U.P.B.	53.1.8.1.700	230.504.872.435	
	9660	230.504.872.435	
U.P.B.	53.1.9.1.689	17.659.840	
	1535	17.659.840	
U.P.B.	53.1.9.2.692		11.000.000.000
	1540		5.000.000.000
	1541		6.000.000.000
U.P.B.	53.1.22.1.693	9.223.461.927	
	2710	9.223.461.927	
U.P.B.	53.1.41.1.694		72.030.300
	5001		72.030.300
U.P.B.	54.1.8.2.715		94.627.374.235
	9690		15.627.374.235
	9691		79.000.000.000
U.P.B.	55.1.8.4.716	1.131.978.196.464	
	9801	213.902.769.506	
	9802	1.281.942.747	
	9803	146.409.484.211	
	9807	770.384.000.000	
TOTALE		3.377.781.941.868	2.059.376.878.764

di cui somme disimpegnate dal conto residui e trasferite ai sensi dell'articolo 44 comma 3:
4.537.285.884

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE